

REGOLAMENTO

SERVIZI FUNEBRI E

CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07 marzo 2012

Allegato al presente regolamento Contratto di Servizio per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali Nr. Rep. Seg. 26927 del 15 gennaio 2007

INDICE

CAPO I^ - DECESSI - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

- Art. 1 Accertamento dei decessi - Cause di morte - Dichiarazione di morte
- Art. 2 Decesso in abitazione
- Art. 3 Disposizioni per i funerali e la sepoltura
- Art. 4 Trasporti funebri
- Art. 5 Modalità di esecuzione del trasporto funebre
- Art. 6 Casse mortuarie
- Art. 7 Orario dei trasporti
- Art. 8 Prenotazione dei servizi funebri
- Art. 9 Ritardi
- Art. 10 Divieti
- Art. 11 Servizi a carico dell'Amministrazione comunale
- Art. 12 Trasporti funebri di competenza comunale
- Art. 13 Servizio di necroforato
- Art. 14 Servizio Religioso

CAPO II^ - UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

- Art. 15 Cimiteri cittadini
- Art. 16 Sepoltura nei cimiteri cittadini
- Art. 17 Sepoltura nel Cimitero Acattolico (stralciato)
- Art. 18 Identificazione della sepoltura
- Art. 19 Sistemi e durata delle sepolture (due commi aggiunti)
- Art. 20 Ossario comune
- Art. 21 Cinerario comune
- Art. 22 Camera mortuaria
- Art. 23 Comunicazioni
- Art. 24 Uso delle sepolture

CAPO III^ - CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE O AREE CIMITERIALI

- Art. 25 Modalità di concessione
- Art. 26 Diritti del concessionario
- Art. 27 Obblighi del concessionario
- Art. 28 Revoca della concessione
- Art. 29 Scadenza della concessione
- Art. 30 Rinnovo della concessione
- Art. 31 Decesso del concessionario
- Art. 32 Rimborsi
- Art. 33 Opere funerarie
- Art. 34 Ossari e cinerari

CAPO IV^ - SEPOLTURE FAMILIARI

- Art. 35 Ammissione in sepolture familiari
- Art. 36 Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari
- Art. 37 Rinuncia al diritto di sepolcro
- Art. 38 Atti relativi al diritto di sepolcro
- Art. 39 Sepolture in concessione ad enti

CAPO V^ - OPERAZIONI CIMITERIALI

- Art. 40 Tumulazioni
- Art. 41 Inumazioni
- Art. 42 Estumulazioni ordinarie
- Art. 43 Esumazioni ordinarie
- Art. 44 Estumulazioni straordinarie
- Art. 45 Esumazioni straordinarie
- Art. 46 Trattamento dei resti mortali
- Art. 47 Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

CAPO VI^ - CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art. 48 Cremazione di salme e di resti mortali
- Art. 49 Fasi del processo di cremazione e garanzie di identificazione delle ceneri
- Art. 50 Caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione
- Art. 51 Urne cinerarie
- Art. 52 Consegna dell'urna cineraria
- Art. 53 Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione
- Art. 54 Dispersione delle ceneri
- Art. 55 Interramento dell'urna cineraria
- Art. 56 Area cimiteriale di spargimento delle ceneri
- Art. 57 Registro per la cremazione

CAPO VII^ - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI FUNERARI E SU SEPOLTURE

- Art. 58 Imprese private
- Art. 59 Lavori
- Art. 60 Responsabilità
- Art. 61 Manutenzione sepolture
- Art. 62 Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di effettuare iscrizioni marmoree
- Art. 63 Ornamenti e simboli religiosi

CAPO VIII^ - ACCESSO AI CIMITERI DA PARTE DEI VISITATORI

- Art. 64 Orario di ingresso e divieti
- Art. 65 Circolazione dei veicoli

CAPO IX^ - NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 66 Compiti dell'Ufficio funerario comunale
- Art. 67 Doveri del personale cimiteriale
- Art. 68 Lampade votive
- Art. 69 Tariffe
- Art. 70 Furti e danneggiamenti
- Art. 71 Sanzioni

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I[^] - DECESSI - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Art. 1— Accertamento dei decessi - Cause di morte - Dichiarazione di morte

Per ciò che riguarda l'accertamento dei decessi e della loro causa, nonché le modalità per rendere la dichiarazione di morte, si applicano le norme contenute:

- nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - *"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"*;
 - nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - *"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"*;
 - nella Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 - *"Norme in materia funeraria"*;
 - nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - *"Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"*, per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla legislazione regionale in materia funeraria;
 - nelle leggi e regolamenti statali o regionali che disciplinano specifici aspetti rilevanti in ambito mortuario e funerario;
- e nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

Si osservano inoltre le prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS, competente in materia di medicina necroscopica, ai sensi dell'art. 4 della sopra citata L.R. n. 18/2010.

Si osservano infine le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1807 del 08 novembre 2011 contenenti disposizioni applicative di cui alle Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 *"Norme in materia funeraria"*.

Art. 2 - Decesso in abitazione

Nel caso in cui il decesso avvenga presso un'abitazione, coloro che vi risiedono possono richiedere di trasferire il cadavere presso la struttura obitoriale o altro luogo autorizzato, anche ubicato in un Comune diverso.

Il trasferimento, effettuata la constatazione di morte, deve essere eseguito da un'impresa funebre, incaricata dai richiedenti, ed effettuato in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, assicurando la sorveglianza a tale scopo necessaria, durante tutto il tragitto.

Ogni fatto o situazione da cui possa derivare pregiudizio per l'igiene e sanità pubblica deve essere immediatamente segnalato all'azienda ULSS, che può disporre specifiche condizioni e limitazioni per l'esecuzione del trasferimento.

Art. 3 - Disposizioni per i funerali e la sepoltura

Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà espressa in vita dal defunto risultante in via principale da volontà testamentaria. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di prevalenza: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale.

In caso di disaccordo tra più parenti nel medesimo grado prevale la volontà della maggioranza di essi. Qualora non si determini una maggioranza, la questione dovrà essere risolta dall'autorità giudiziaria.

Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni in ordine ai funerali ed alla sepoltura potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai sensi dell'art. 43 c.c., con il defunto al momento della morte.

Il coniuge passato a nuove nozze decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura del coniuge deceduto.

La richiesta per i funerali e la sepoltura può essere presentata tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dai soggetti di cui ai commi precedenti. Per la scelta della cremazione si osservano le specifiche disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 130, nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 e nel Capo sesto del presente regolamento.

Art. 4 - Trasporti funebri

Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.

La Direzione cimiteriale provvede, per i deceduti in Vicenza, al rilascio dell'autorizzazione al trasporto in caso di:

- a) trasporto funebre internazionale o interregionale;
- b) trasporto funebre non preceduto da autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione;
- c) espressa richiesta del soggetto che esegue il trasporto funebre, anche per casi diversi da quelli indicati alle lettere precedenti.

In ogni caso, tutti i trasporti funebri con partenza dal Comune o con destinazione nel Comune, sono soggetti, a seconda dei casi, alla preventiva autorizzazione o comunicazione da richiedere o inoltrare al competente ufficio del Servizio cimiteriale, che cura la prenotazione dei servizi come previsto al successivo articolo 8.

Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dal luogo in cui si trova e il trasporto al cimitero o al crematorio, con eventuale celebrazione di riti funebri in Chiesa o altro luogo a ciò deputato. Qualora si debbano rendere particolari onoranze al defunto, l'autorizzazione per luoghi diversi da Chiesa o altro luogo è rilasciata dalla Direzione cimiteriale, sentita l'azienda ULSS. Il trasporto ha termine con la deposizione del feretro, a cura del personale dell'impresa funebre incaricata, sull'apposito carrello trasportatore che viene utilizzato dagli operatori incaricati dal Comune per lo spostamento all'interno del cimitero di destinazione o dell'area crematoria.

Costituisce inoltre trasporto funebre la traslazione da un cimitero ad un altro, o ad altro luogo, di salme, resti mortali, ossa o urne cinerarie.

Al fine di contenere per quanto possibile gli oneri a carico delle famiglie per la realizzazione del trasporto e dei servizi funebri connessi, il Comune di Vicenza può stipulare con le imprese di onoranze funebri locali, apposite convenzioni che impegnino le imprese aderenti ad osservare livelli qualitativi e prezzi prestabiliti, concordati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. L'amministrazione comunale può concordare con le imprese aderenti specifiche modalità di informazione agli utenti circa il contenuto della convenzione sottoscritta, al fine di garantire la necessaria trasparenza e uniformità di trattamento.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del trasporto funebre

Ogni trasporto funebre di salma deve impiegare, di norma, almeno quattro operatori, vestiti in modo uniforme, sobrio e decoroso, che devono tenere un contegno adeguato alla particolarità del servizio.

I cortei a passo lento, di regola, non sono consentiti nel centro cittadino. Possono aver luogo eccezionalmente in periferia, solo per brevi tratti e in modo da non recare ostacolo alla circolazione.

All'arrivo al cimitero di destinazione o al crematorio, gli operatori dell'impresa funebre cui è stato commissionato il trasporto consegnano agli operatori incaricati del servizio, i documenti relativi al trasporto funebre, tra cui l'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione, ed il verbale di identificazione della salma.

Art. 6 - Casse mortuarie

Le caratteristiche delle casse mortuarie devono rispettare le norme specificamente dettate per ciò che riguarda lo spessore, i materiali e le modalità costruttive.

Salvo che ciò sia prescritto dall'unità sanitaria locale per motivi di carattere igienico sanitario, non è consentito avvolgere il cadavere in teli di plastica o altro materiale non biodegradabile.

Sulla parete esterna superiore di ogni cassa destinata all'inumazione e sulla parete esterna frontale di quelle destinate alla tumulazione o alla cremazione, deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante, in modo indelebile, il cognome ed il nome del defunto, la data di nascita e di decesso. Le casse destinate alla cremazione devono essere: non verniciate o con vernici all'acqua e

di legno tenero (larice-abete e simili), cartone/cellulosa. Le caratteristiche delle casse mortuarie devono rispettare le norme specificamente dettate per ciò che riguarda lo spessore, i materiali e le modalità costruttive.

Il trasporto di bare vuote deve essere eseguito con veicolo coperto.

Le casse mortuarie non possono essere esposte alla vista del pubblico nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, od altri luoghi pubblici.

Art. 7 - Orario dei trasporti

Gli orari di esecuzione dei trasporti funebri sono fissati, in via generale, con ordinanza sindacale, sentiti i soggetti che gestiscono le maggiori strutture obitoriali.

Art. 8 - Prenotazione dei servizi funebri

La prenotazione dell'orario dei singoli funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste all'Ufficio funerario del Comune. Le richieste vengono accolte in numero ed orario compatibili con la capacità ricettiva ed operativa dell'Ufficio cimiteriale.

La richiesta deve di norma pervenire all'Ufficio funerario entro le ore 11.00 (undici) del giorno precedente l'effettuazione del servizio e deve indicare se la salma è destinata alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione.

In casi eccezionali, la richiesta può essere presentata oltre il termine indicato al comma precedente, e sarà soggetta alla valutazione della direzione dell'ufficio funerario del Comune.

Nel caso in cui i documenti che obbligatoriamente accompagnano la salma risultino incompleti, incoerenti o contenenti errori, il servizio funebre può essere sospeso. La sospensione del servizio può, altresì, essere disposta in caso di inosservanza degli obblighi relativi alle modalità di confezionamento del feretro, di esecuzione del trasporto e degli adempimenti anche di carattere formale imposti dalla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 9 - Ritardi

Il personale necroforo incaricato del servizio deve attendere, nel luogo indicato per la ricezione del feretro, per un massimo di quindici minuti oltre l'ora fissata per l'inumazione o la tumulazione.

Trascorso tale termine senza che si sia potuto iniziare la sepoltura, per cause non imputabili al gestore del servizio, il servizio può essere rinviato, con deposizione del feretro presso la camera mortuaria del Cimitero Maggiore, o altro luogo autorizzato, a cura degli operatori del servizio incaricati dal Comune.

Il servizio cimiteriale stabilisce nuovamente, su richiesta degli interessati, la data e l'orario del secondo servizio funebre, previo pagamento di una maggiorazione pari alla metà della tariffa prevista per l'operazione da eseguire.

Art. 10 - Divieti

E' fatto divieto alle imprese funebri:

1. di procacciare servizi in modo molesto e inopportuno e di acquisire illecitamente informazioni e notizie allo scopo di procacciare servizi funebri;
2. di offrire servizi all'interno dei Cimiteri, negli uffici e nei locali del Servizio cimiteriale, nei locali obitoriali, o altro luogo adibito a sosta dei feretri ed in quelli dell'area crematoria;
3. di svolgere intermediazione nell'attività funebre, anche semplicemente proponendo o segnalando operatori del settore.

I titolari e i dipendenti delle imprese di onoranze funebri possono trattenerli nei luoghi indicati al comma precedente, n. 2, per il solo tempo necessario per svolgere gli incarichi già loro affidati dai clienti.

La presente disposizione si applica anche a soggetti svolgenti attività diverse dalla prestazione di servizi funebri in senso stretto.

Art. 11 - Servizi a carico dell'Amministrazione comunale

E' a carico dell'Amministrazione comunale il costo del trasporto funebre e dell'inumazione in un cimitero cittadino o, in alternativa, della cremazione presso l'impianto del comune di Vicenza, delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o in caso di mancanza di diretti riferimenti parentali.

L'erogazione del servizio avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui emerga la presenza di una delle condizioni indicate al comma precedente.

Nei casi dubbi, possono essere disposti, da parte del competente Servizio Sociale, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali eredi obbligati.

In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al primo comma, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle operazioni cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria con collocazione dei resti/ceneri in ossario/cinerario comune.

Per la sepoltura o cremazione di salme di persone decedute fuori comune e ricoverate in casa di riposo con retta a carico dei Servizi Sociali del Comune di Vicenza, l'onere finanziario relativo al funerale, determinato in base alle tariffe del Comune di Vicenza, sarà a carico del Comune di Vicenza mentre le spese di trasporto della salma saranno a carico del comune in cui si è verificato il decesso.

Art. 12 - Trasporti funebri di competenza comunale.

L'Amministrazione comunale provvede, tramite l'incaricato del servizio cimiteriale, al servizio di recupero e trasporto presso l'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in proprietà private qualora vi siano disposizioni dell'autorità giudiziaria o del medico necroscopo in relazione alle particolari condizioni del decesso.

L'attivazione dell'intervento avviene su chiamata delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, direttamente al soggetto a cui il servizio è affidato, il quale assume la veste di incaricato di pubblico servizio ad ogni effetto di legge.

L'amministrazione comunale può provvedere, senza necessità di specifiche autorizzazioni, al trasporto entro il territorio comunale, di feretri, cassette-ossario ed urne cinerarie. I resti mortali esumati o estumulati possono essere trasportati all'interno del feretro originario, laddove questo si presenti in condizioni idonee al trasporto; in caso contrario, saranno impiegati contenitori che presentino caratteristiche di robustezza, impermeabilità e perfetta chiusura, al fine di evitare fuoriuscite di liquidi cadaverici o di esalazioni durante il tragitto. Nel caso si tratti di contenitori riutilizzabili, il materiale deve essere facilmente lavabile e disinfettabile.

L'amministrazione può provvedere inoltre al trasporto, entro il territorio comunale, di feti, prodotti abortivi, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili, nel caso in cui si debba procedere alla loro inumazione, tumulazione o cremazione nelle strutture comunali, su richiesta ed autorizzazione dell'azienda ULSS.

Art. 13 - Servizio di necroforato

Ad ogni servizio sono addetti, di norma, quattro necrofori per la movimentazione di feretri di persone adulte o due necrofori se si tratti di feretri contenenti salme di bambini con meno di dieci anni di età.

Art. 14 - Servizio Religioso

Il servizio religioso presso il Cimitero Maggiore è prestato mediante convenzione con Diocesi di Vicenza;

CAPO II^ - UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 15- Cimiteri cittadini

Vi sono nel Comune:

1. il Cimitero Maggiore;
2. i Cimiteri siti in località: Bertesina, Casale, Longara, Maddalene, Polegge, Setteca';
3. il Cimitero Acatolico.

Ogni Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni e, compatibilmente alla disponibilità, strutture riservate alla tumulazione.

Per quanto attiene alla normativa tecnica di realizzazione di ogni opera relativa a accessori, lapidi e monumentini si fa riferimento alle disposizioni impartite dalla Giunta Comunale contenute in appositi provvedimenti.

Il servizio di custodia dei cimiteri è a carico degli operatori incaricati del Servizio cimiteriale da parte del Comune.

Art. 16 - Sepoltura nei cimiteri cittadini

Nel cimitero Maggiore e negli altri cimiteri cittadini devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi.

Nei medesimi cimiteri possono altresì essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che pur non essendo residenti nel comune ma in comuni contermini, facevano parte della circoscrizione di parrocchie cittadine;
- b) i cadaveri i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone aventi almeno un familiare, anche del soggetto legittimato a disporre per i funerali e la sepoltura, residente o sepolto in un cimitero del comune;

I fanciulli inferiori agli anni 10 vengono inumati in un reparto apposito

Nel Cimitero Maggiore sono costituiti reparti di inumazione e ossari destinati ad accogliere le spoglie mortali di persone appartenenti a particolari comunità o categorie.

Tali reparti sono: il reparto militare; il reparto religiosi.

L'ammissione al reparto e all'ossario militare è autorizzata dalla competente Autorità Militare.

L'ammissione al reparto e all'ossario religiosi è autorizzata dalla Curia Vescovile.

Art. 17 - Sepulture nel Cimitero Acatolico (stralciato)

Art. 18 - IDENTIFICAZIONE DELLA SEPOLTURA

Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in colombaro distinto o tomba/edicola.

Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 19 - Sistemi e durata delle sepolture

INUMAZIONI:

L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

Le inumazioni possono essere realizzate in campo comune o in aree e tombe assegnate in concessione.

Il periodo di inumazione nei campi comuni è fissato in via ordinaria in anni dieci.

Il periodo di inumazione nei campi speciali dei resti mortali derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie è fissato in via ordinaria in anni cinque.

Nei campi comuni e nei campi speciali le sepolture avvengono una di seguito all'altra, senza interruzione di continuità. Nel caso siano disponibili più campi di inumazione nello stesso cimitero, l'Ufficio funerario può stabilire quale campo impiegare per le sepolture.

TUMULAZIONI:

La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in colombaro avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

Le sepolture distinte comprendono le tombe/edicole, i colombari, i loculi ossario e le nicchie o cellette cinerarie.

TOMBE/EDICOLE: La sepoltura nelle tombe/edicole di famiglia è riservata alle salme delle persone che hanno diritto di esservi tumulate secondo le prescrizioni contenute nella concessione a suo tempo rilasciata e su richiesta del titolare o di un contitolare incaricato, che se ne assume le responsabilità. La tumulazione di non aventi diritto, possibile su assenso del/i titolari, è soggetta al pagamento di una tariffa comunale. La durata della sepoltura è stabilita in 99 anni o quella evidenziata nell'atto di concessione e per le antecedenti anche perpetua (normativa previgente).

Si intendono a carattere familiare tutte le sepolture destinate, originariamente o anche successivamente, ad accogliere nel medesimo posto o in posti attigui più salme, resti mortali, ossa o ceneri di persone legate da vincoli familiari.

Si intendono a carattere privato tutte le sepolture diverse dall'inumazione nei campi comuni e nei campi speciali.

COLOMBARI: La tumulazione in colombaro presuppone il rilascio di una concessione d'uso della sepoltura, specificamente per la salma da tumulare.

La concessione dei colombari ha durata trentennale e può essere rilasciata soltanto in presenza di una salma da tumulare o a viventi nei casi sotto indicati; essa è in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità di tali sepolture nei cimiteri cittadini. La concessione di tali sepolture può essere rinnovata per altri dieci anni.

OSSARI: La tumulazione in ossario presuppone il rilascio di una concessione d'uso della sepoltura, specificatamente per i resti ossei o ceneri in debita cassetta di zinco .

NICCHIE CINERARIE O CELLETTE: La tumulazione nelle nicchie o cellette cinerarie presuppone il rilascio di una concessione d'uso della sepoltura, specificatamente per le ceneri in debita cassetta di zinco.

Tuttavia nelle nicchie cinerarie o cellette possono essere tumulate anche le ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali indecomposti quando nelle cellette a fianco sono tumulate le ceneri del coniuge.

La durata della concessione di ossari e nicchie cinerarie o cellette è stabilita in anni trenta, rinnovabili per altri venti anni.

Nella tariffa fissata per la concessione di loculi, ossari e cinerari è inclusa la fornitura del chiusino marmoreo.

Limitatamente ai soggetti sottoposti a tutela e di età superiore ad anni 85 e residenti in comune di Vicenza, possono essere concessi in vita, colombari, ossari e nicchie cinerarie o cellette.

Commi aggiunti:

Ai cittadini di età superiore ad anni 85, residenti nel Comune di Vicenza, potranno essere concessi in vita colombari, ossari e nicchie cinerarie o cellette, anche immediatamente accanto a sepolture già esistenti del coniuge.

Le facoltà previste negli ultimi due commi del presente articolo, potranno essere sospese a discrezione dell'Amministrazione Comunale, in caso di limitate disponibilità di sepolture.

Art. 20 - Ossario comune

L'ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione.

Nell'ossario comune di un cimitero cittadino possono essere accolti resti ossei provenienti da altri cimiteri del Comune.

Art. 21 - Cinerario comune

Il cinerario comune è destinato ad accogliere, in forma indistinta o all'interno di urne cinerarie, le ceneri dei defunti cremati per le quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa collocazione, ovvero su richiesta degli interessati.

Nei cimiteri sprovvisti di cinerari comuni le ceneri di un defunto cremato possono essere conferiti nell'ossario comune.

Art. 22 - Camera mortuaria

La camera mortuaria presso il Cimitero Maggiore accoglie temporaneamente:

1. i feretri destinati alla cremazione;
2. i feretri destinati alla tumulazione o inumazione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedervi immediatamente dopo il trasporto funebre;
3. i resti mortali o ossei destinati alla cremazione o alla reinumazione o quando l'Ufficio funerario sia in attesa di ricevere indicazioni dai familiari circa la loro destinazione;
4. in occasione di riordini e sistemazione di tombe/edicole funerarie.

I feretri depositi in camera mortuaria debbono essere perfettamente chiusi. I resti mortali devono essere inseriti in idonei contenitori, ben chiusi in modo da evitare fuoriuscita di liquidi o di esalazioni moleste.

Non è ammesso l'accesso da parte di persone estranee al Servizio.

Nei casi previsti al comma precedente, nn. 2 e 3, potrà essere impiegata la camera mortuaria del Cimitero Maggiore anche qualora la sepoltura debba essere effettuata in altro cimitero che non disponga di un locale idoneo ad accogliere, nemmeno temporaneamente, il feretro o i resti mortali.

Ogni locale adibito a camera mortuaria dovrà essere dotato di idonea aerazione, naturale o indotta, e di pavimentazione facilmente lavabile. Durante i mesi estivi, nei locali non dotati di impianto per l'abbassamento della temperatura ambientale, la permanenza dei feretri dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario.

La camera mortuaria del Cimitero Maggiore deve essere attrezzata per lo svolgimento di autopsie o prelievi di tessuti, ordinati dall'autorità giudiziaria, da cadaveri e resti mortali sepolti nei cimiteri cittadini.

Art. 23 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti in qualche modo la sepoltura, comprese quelle relative all'esumazione o all'estumulazione ordinarie, saranno inviate dal Comune al concessionario e, per

le sepolture diverse da quelle a carattere privato, al referente che sarà indicato all'atto della prenotazione del servizio di inumazione o di tumulazione.

Le comunicazioni potranno avvenire per iscritto o per via telefonica, in caso di urgenza.

Il concessionario o il referente hanno l'onere di segnalare all'Ufficio funerario ogni variazione del loro recapito postale o telefonico. In caso di decesso del concessionario o del referente, tale onere ricade sugli aventi diritto e, in caso di pluralità di questi, si applica quanto previsto all'art. 28.

L'Amministrazione non assume responsabilità per mancate comunicazioni al concessionario o al referente dovute a recapiti o nominativi errati o non tempestivamente aggiornati.

Per i pregressi valgono le pubblicazioni e gli avvisi esposti sul luogo di sepoltura

Art. 24 Uso delle sepolture

Per ottenere l'uso delle sepolture deve essere presentata formale richiesta all'ufficio funerario comunale indicando inequivocabilmente le generalità del richiedente e i dati del defunto.

CAPO III^ - CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE O AREE CIMITERIALI

Art. 25 - Modalità di concessione

Per ottenere la concessione d'uso di sepolture o di aree cimiteriali deve essere presentata formale richiesta all'Ufficio funerario, indicando inequivocabilmente l'area o la tomba e le generalità del richiedente la concessione .

Non potranno essere prese in considerazione richieste relative a sepolture occupate, ancorché sia già decorso il termine di scadenza della concessione.

In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura, l'assegnazione avverrà a favore del primo richiedente.

Art. 26 - Diritti del concessionario

Il concessionario acquista il diritto di utilizzare la sepoltura o lo spazio concesso nei limiti e per il tempo indicati nell'atto che attribuisce il diritto.

Nel caso la concessione riguardi un'area cimiteriale destinata all'edificazione di un sepolcro, il concessionario è legittimato a richiedere il permesso di costruire. L'edificazione dovrà essere conclusa entro tre anni dalla concessione dell'area, a pena di decadenza dalla concessione.

Il concessionario può richiedere l'autorizzazione ad eseguire gli interventi necessari od opportuni per un miglior decoro o utilizzabilità della sepoltura. Può inoltre richiedere l'autorizzazione alla posa di lapidi o ad effettuare iscrizioni, qualora non vi provveda il coniuge o i parenti più prossimi al defunto.

Se nell'atto concessorio non sono indicati specifici vincoli di sepoltura, il concessionario è legittimato a richiedere le sepolture dei titolari del diritto di sepolcro, nonché le operazioni cimiteriali opportune per un utilizzo ottimale della sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Resta fermo il necessario consenso dei soggetti titolari del diritto di disporre delle salme o delle spoglie mortali che il concessionario intenda seppellire o dissepellire.

Art. 27 -Obblighi del concessionario

Il concessionario di una sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in buono stato manutentivo ed in condizioni di decoro.

In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste anche nei colombari, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio, e con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di perfetta impermeabilità del feretro e/o del manufatto, ed alla pulizia e disinfezione dell'area circostante. In difetto, la Direzione cimiteriale potrà disporre l'estumulazione del feretro e la reinumazione in campo comune.

In quest'ultima ipotesi la Direzione cimiteriale procedente addebiterà al concessionario gli oneri relativi.

Qualsiasi lavoro o intervento realizzato dal concessionario sulla sepoltura deve essere effettuato con modalità tali da non compromettere l'integrità del bene concesso e da non costituire alcun pericolo, attuale o futuro, per i visitatori o per i beni circostanti.

Limitatamente a tombe ed edicole di famiglia, il concessionario è sempre direttamente responsabile dei danni arrecati al comune o ai terzi derivanti dalla carente manutenzione, da vizi costruttivi o dipendenti dai lavori ed interventi sulla sepoltura eseguiti o commissionati da egli stesso.

In caso di più concessionari, essi hanno l'onere di indicare formalmente la persona tra loro che, ferma la responsabilità solidale di tutti, assuma l'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla concessione. In mancanza, saranno ritenuti parimenti legittimati tutti i concessionari, disgiuntamente tra loro.

Art. 28 – Revoca della concessione

La revoca dalla concessione d'uso di una sepoltura può essere pronunciata:

> per inadempienza contrattuale;

> per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Al concessionario — o in caso di più concessionari, ad uno solo di essi — è inviata specifica diffida.

In caso di irreperibilità o di oggettiva difficoltà ad individuare il concessionario obbligato, è affisso in prossimità della sepoltura un apposito avviso.

Decorso inutilmente un anno dalla diffida o dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, la revoca può essere pronunciata e successivamente resa nota al concessionario con apposita comunicazione risultante all'albo pretorio on line e presso il cimitero ove si trova la sepoltura oggetto del provvedimento.

Le salme ed i resti che vi si trovano sepolti saranno esumati o estumulati e, a seconda delle loro condizioni, trattati nei modi previsti dalla normativa vigente.

In seguito alla pronuncia di revoca ed alle operazioni previste al comma precedente, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.

La revoca non dà diritto al rimborso previsto all'articolo successivo, ancorché in caso di rinuncia alla sepoltura.

Art. 29 - Scadenza della concessione

La durata della concessione è quella indicata al precedente articolo 20 e scade comunque al termine del periodo indicato nell'atto concessorio.

Alla scadenza della concessione segue l'estumulazione o l'esumazione dei resti mortali e la loro destinazione secondo le richieste degli aventi diritto, previo versamento delle tariffe previste per ciascuna specifica operazione.

La concessione può cessare prima della scadenza naturale, nei seguenti casi:

a) in caso di revoca per motivi di pubblico interesse. In tale ipotesi deve essere assegnata dal Comune un'altra sepoltura, nello stesso o in altro Cimitero, per la durata residua; in alternativa, la salma o i resti mortali possono essere avviati a cremazione se i familiari lo richiedano e se siano presenti le condizioni prescritte dalla legge;

b) in caso di revoca per inosservanza degli obblighi contrattuali o di quelli imposti da norme di legge o di regolamento, come indicato al precedente art. 27. In tal caso, la salma o i resti mortali potranno essere inumati o, ricorrendone le condizioni di legge, cremati;

c) in caso di rinuncia alla concessione. In tal caso, l'atto di rinuncia dovrà essere accompagnato dalla richiesta di cremazione o traslazione in altra sepoltura delle salme o resti che vi siano sepolti.

La sepoltura retrocessa rientra nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale e al concessionario, ad eccezione dei loculi ossario e delle cellette o nicchie cinerarie, sarà corrisposto un rimborso.

Le salme, i resti mortali o ceneri tumulati in tomba di famiglia non potranno essere trasferiti in nuovi colombari, ossari o nicchie cinerarie ma solo in altre tombe di famiglia o nei cimiteri di altri comuni.

La rinuncia alla concessione relativa ad un'area in cui sorge un manufatto eretto dal concessionario originario, implica il trasferimento al demanio comunale del manufatto con diritto unicamente al rimborso della tariffa relativa alla concessione dell'area. In tal caso, ricadrà sull'amministrazione comunale l'onere di liberare la sepoltura, a condizione che i concessionari e/o loro familiari acconsentano alla cremazione delle salme o resti mortali in esse contenuti.

Art. 30 - Rinnovo della concessione delle tombe/edicole, colombari, ossari e nicchie o cellette cinerarie

TOMBE/EDICOLE

Alla scadenza della concessione, il concessionario o erede/i dello stesso può chiedere il rinnovo per un periodo non superiore a 99 anni della tomba/edicola.

La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e di norma, entro sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, ferma restando che detto rinnovo decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti di legge, dalla scadenza originaria. Il rinnovo sarà oggetto di pagamento della sola area o di tutto il manufatto a seconda se l'edicola è stata realizzata in toto dal concessionario o se invece interamente realizzata dal comune.

COLOMBARI

Alla scadenza della concessione, il concessionario può richiederne, per una sola volta, il rinnovo per dieci anni, a condizione che nel Cimitero ove si trova la sepoltura vi sia una disponibilità di loculi destinati a concessione trentennale.

La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e, di norma, entro i sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detto rinnovo decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti, dalla scadenza originaria.

Il rinnovo può inoltre essere concesso, a prescindere dai criteri indicati nel primo comma, quando in un loculo sia tumulata una salma di persona deceduta da meno di vent'anni; in tal caso, il rinnovo potrà essere commisurato al numero di anni mancanti al compimento del ventennio o del trentennio di tumulazione.

Per ogni anno o frazione di anno di rinnovo sarà corrisposta una somma proporzionale alla tariffa vigente all'atto del rinnovo.

OSSARI/NICCHIE CINERARIE O CELLETTE

Alla scadenza della concessione, il concessionario può richiederne, per una sola volta, il rinnovo per venti anni, a condizione che nel Cimitero ove si trova la sepoltura vi sia una disponibilità di loculi ossario/nicchie o cellette cinerarie destinati a concessione trentennale.

La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e, di norma, entro i sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detto rinnovo decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti, dalla scadenza originaria.

Art. 31 - Decesso del concessionario

In caso di decesso del concessionario, i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla concessione, a norma del presente regolamento o di altre fonti, si trasmettono agli aventi diritto come individuati all'art. 3, primo comma, del presente regolamento. In caso di più contitolari, si applica a tutti gli effetti l'ultimo comma dell'art. 24.

Art. 32 - Rimborsi

Nei casi previsti all'art. 26, terzo comma, lett. a) e c), la cessazione della concessione comporta il rimborso parziale della tariffa della concessione.

In generale la base su cui calcolare il rimborso è pari ai due terzi della tariffa prevista per la specifica sepoltura. Su tale base è calcolata in detrazione la quota imputabile agli anni, e frazioni di mesi (con arrotondamento in difetto o in eccesso se ricadente nella prima quindicina, giorno 15 compreso, o nella seconda quindicina del mese), intercorsi tra la data di concessione e la data della richiesta di rimborso. A tal fine, le concessioni perpetue si considerano di durata pari a novantanove anni.

Dall'importo, calcolato nel modo indicato al comma precedente, è inoltre detratto il valore del chiusino marmoreo, se già utilizzato.

In caso di traslazione in altra sepoltura in ambito cittadino, che comporti il rilascio di una nuova concessione d'uso, si potrà dar luogo a compensazione parziale o totale, restando comunque escluso, in tal caso, ogni possibilità di rimborso della differenza.

Il rimborso è condizionato alla rimessa in pristino della sepoltura.

COLOMBARI:

Perpetui: rimborso pari ai 2/3 dell'importo derivante dalla tariffa attuale al momento della restituzione, diviso per 99, moltiplicato per gli anni interi ed eventuale quota frazionale residua non utilizzate.

Cinquantennali: rimborso pari ai 2/3 dell'importo derivante dalla tariffa attuale al momento della restituzione, diviso per 50, moltiplicato per gli anni interi ed eventuale quota frazionale residua non utilizzate.

Quarantennali: rimborso pari ai 2/3 dell'importo derivante dalla tariffa attuale al momento della restituzione, diviso per 40, moltiplicato per gli anni interi ed eventuale quota frazionale residua non utilizzate.

Trentennali: rimborso pari ai 2/3 dell'importo derivante dalla tariffa attuale al momento della restituzione, diviso per 30, moltiplicato per gli anni interi ed eventuale quota frazionale residua non utilizzate.

Art. 33 - Opere funerarie

Le opere funerarie di particolare pregio o valore storico/artistico esistenti nelle sepolture, alla scadenza delle concessioni restano nella disponibilità del Comune, che può decidere di esporle all'interno dello stesso cimitero o in altro luogo consono.

Art. 34- Ossari e cinerari

Le norme espresse per la concessione di loculi, si estendono alla concessione di ossari e cinerari, con esclusione dell'applicazione dell'istituto della compensazione monetaria in caso di traslazione.

E' comunque possibile utilizzare un ossario, anche individuale, per custodirvi le urne cinerarie di un solo defunto, senza che ciò comporti la modifica della durata della concessione.

CAPO IV^- SEPOLTURE FAMILIARI

Art. 35 - Ammissione in sepolture familiari

Per sepoltura familiare si intende qualsiasi manufatto destinato a contenere, o di fatto contenente, le spoglie, i resti mortali o le ceneri di più defunti.

Nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme dei costituenti la famiglia del fondatore del sepolcro, intendendosi per tale il concessionario originario.

Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il fondatore del sepolcro può indicare i familiari a cui intende riservare l'utilizzo del sepolcro.

In mancanza di espresse indicazioni da parte del fondatore, si presume che il sepolcro sia destinato ad accogliere le salme, i resti o le ceneri del fondatore stesso, degli ascendenti, del coniuge, dei discendenti e dei loro coniugi; sono esclusi i collaterali, anche se fratelli del fondatore, salvo che questi sia deceduto senza discendenza.

Nel caso in cui la riserva prevista dal fondatore non esaurisca tutti i posti disponibili, per quelli residui si applicheranno i criteri indicati nel comma precedente.

Salvo diversa indicazione del fondatore, l'utilizzo del sepolcro da parte di tutti gli aventi diritto avviene secondo un criterio temporale, rispetto al momento del decesso.

Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il fondatore può attribuire il diritto di sepolcro anche a persone estranee alla sua famiglia, a lui legate da vincoli affettivi o di riconoscenza. Nel caso di pluralità di fondatori, nell'atto di concessione può essere indicata la quota rispettivamente riservata ai familiari di ciascuno di essi.

In seguito al decesso dell'ultimo avente diritto di sepoltura, come individuato nei commi precedenti, il diritto di sepolcro può essere da questi trasmesso agli eredi, secondo le ordinarie regole della successione *mortis causa*.

Art. 36 - Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari

Le sepolture nell'ambito del sepolcro familiare devono essere di volta in volta richieste dal fondatore.

In caso di decesso del fondatore, ed in presenza di una pluralità di aventi diritto di sepolcro, questi ultimi devono designare per iscritto colui che, tra loro, assuma l'esercizio dei diritti derivanti dalla concessione. Le richieste di cui al primo comma saranno in tal caso effettuate dal soggetto designato, nel rispetto di quanto previsto all'articolo precedente; in assenza di designazione, le richieste dovranno essere effettuate da tutti gli aventi diritto o da colui che dichiara di averne avuto specifico incarico dagli altri contitolari.

Le operazioni di cui ai commi precedenti devono, in ogni caso, essere richieste o consentite anche dai parenti più prossimi al defunto.

Per ciò che riguarda la manutenzione, gli interventi statico-funzionali ed il decoro del sepolcro, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i contitolari del diritto di sepolcro, si osservano le disposizioni previste ai commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 37 - Rinuncia al diritto di sepolcro

Ciascun titolare di diritto di sepolcro può rinunciarvi in favore di altri contitolari, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In assenza di altri contitolari, la rinuncia comporta la cessazione della concessione, nei modi indicati al precedente art. 26, terzo comma, lettera c).

Art. 38 - Atti relativi al diritto di sepolcro

Salvo il caso previsto all'articolo precedente ed all'ultimo comma dell'art. 32, è nullo ogni atto di disposizione sui sepolcri e sui diritti ad essi connessi; i diritti di sepolcro tornano in capo al Comune concedente.

Art. 39 - Sepolture in concessione ad enti

Nella sepoltura concessa ad un ente o ad una comunità sono ammessi gli appartenenti a tale soggetto, come riconosciuti dallo statuto. Le richieste di sepoltura ed ogni altro atto relativo all'uso del sepolcro devono essere presentate dal legale rappresentante pro-tempore.

CAPO V[^] - OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 40 - Tumulazioni

La tumulazione di un feretro, di cassette-ossario o urne cinerarie può essere effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici.

Prima della tumulazione del feretro, l'impresa funebre che esegue il trasporto dovrà provvedere alla rimozione di eventuali supporti dal fondo della bara.

Nello stesso colombaro, oltre al feretro, possono essere collocate, se vi è spazio sufficiente, una o più urne cinerarie o cassette-ossario, contenenti i resti ossei o le ceneri di persone legate al

defunto che vi è tumulato da rapporti di coniugio, parentela o affetto. La richiesta deve essere presentata dai soggetti indicati all'art. 3.

In caso di tumulazione di un feretro, o di tumulazione di cassette-ossario o urne cinerarie in un colombaro, subito dopo l'introduzione, si provvede alla chiusura con lastra di cemento armato vibrato. L'utilizzo di altri materiali con analoghe caratteristiche di stabilità, resistenza e durata è ammessa previo parere favorevole dell'azienda ULSS. Lo smontaggio, la movimentazione ed il successivo montaggio del chiusino marmoreo avvengono a cura del personale cimiteriale. La tumulazione in cappelline funerarie può essere preceduta da un sopralluogo e verifica, da parte di personale cimiteriale, per valutare preventivamente le difficoltà operative e per prescrivere eventuali misure e condizioni.

Art. 41 - Inumazioni

Le fosse per inumazioni possono essere realizzate, e successivamente colmate, con mezzi meccanici.

Subito dopo la collocazione del feretro nella fossa, i necrofori provvedono a realizzare un tumulo sopra di essa. Successivamente viene apposta, a cura dell'Amministrazione comunale, una croce bianca o un cippo con indicate le generalità del defunto.

Dopo almeno sei mesi dalla sepoltura, la croce bianca o il cippo possono essere sostituiti dalla posa di una lapide marmorea, nel rispetto di quanto previsto da atti amministrativi del Comune contenenti prescrizioni tecniche. In nessun caso l'amministrazione comunale risponde dei danni alla lapide causati dal naturale assestamento del terreno.

Art. 42 - Estumulazioni ordinarie

Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione.

Ciò nonostante, prima di procedere all'estumulazione l'Amministrazione comunale procederà, comunque, e quando possibile, ad un contatto di aggiornamento verso il concessionario e, contemporaneamente, sarà collocato sul chiusino del loculo un apposito avviso che indichi la scadenza della concessione e le relative formalità di estinzione.

L'avviso di cui al comma precedente resterà affisso fino al termine delle operazioni.

Prima della data fissata per l'estumulazione, il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo al defunto, potrà indicare all'ufficio funerario una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico incarico.

Prima dell'estumulazione, su richiesta di uno dei soggetti indicati al comma precedente, potranno essere asportati dal chiusino marmoreo la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, portalumi, ecc.) e i ricordi in genere da parte del personale cimiteriale e su richiesta consegnati ai famigliari interessati .

In assenza di alcuna indicazione da parte dei soggetti indicati al quarto comma, ai resti mortali sarà data destinazione comune, nei modi previsti dalle norme vigenti. Inoltre, nel caso il concessionario sia deceduto o emigrato in altro comune, senza che risulti comunicato all'Ufficio funerario il nominativo e il recapito di un referente tra i soggetti di cui al quarto comma, potrà trovare applicazione l'art. 3, comma 1°, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, con avvio a cremazione dei resti mortali estumulati.

Art. 43 - Esumazioni ordinarie

Per le esumazioni ordinarie si osservano le norme previste all'articolo precedente, compresa la facoltà prevista all'ultimo comma per il caso di mancata comunicazione del nominativo e recapito di un referente tra i familiari del defunto.

Gli avvisi previsti al secondo e terzo comma dell'articolo precedente saranno collocati in prossimità del campo di sepoltura in cui si eseguiranno le operazioni di esumazione.

Successivamente all'esumazione, è facoltà dell'Ufficio funerario conservare i resti ossei mineralizzati in forma distinta, in idonei locali, per dar modo ad eventuali aventi titolo di indicare, seppur tardivamente, una destinazione diversa da quella comune.

Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di esumazione non è consentito l'accesso all'area operativa da parte dei non addetti ai lavori. I parenti potranno assistere all'esumazione del proprio defunto rimanendo nei pressi della recinzione mobile che verrà appositamente allestita. Prima dell'esumazione, su richiesta dei famigliari, potranno essere asportati dal tumulo la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc.) e i ricordi in genere da parte del personale cimiteriale e su richiesta consegnati ai famigliari interessati .

Art. 44 - Estumulazioni straordinarie

Si considerano straordinarie le operazioni di estumulazione realizzate prima della scadenza della concessione. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.

L'estumulazione straordinaria può essere disposta dall'autorità giudiziaria, oppure richiesta dai soggetti indicati all' art. 41, comma quarto, per destinare la salma o i resti mortali alla cremazione o per trasferirli in altra sepoltura, qualora ciò sia necessario per eseguire le volontà del defunto o per avvicinarli al coniuge o ad altro famigliare in linea retta o collaterale fino al 2° grado (fratelli, figli e genitori) purchè non siano trascorsi 20 anni dalla data di decesso. In ogni caso non potranno essere estumulati per avvicinamento resti/ceneri tumulati da più di 20 anni. L'avvicinamento potrà essere concesso solo a condizione che le salme o i resti/ceneri vengano messe in colombari, ossari/nicchie affiancati. Non sono consentiti avvicinamenti verticali, in diagonale ecc.

L'estumulazione straordinaria potrà altresì essere richiesta per lo spostamento delle salme tumulate nei colombari delle file alte (3°-4° e 5°) a file più basse, a condizione che i richiedenti presentino idonea certificazione ULSS, ai sensi della legge 104/92 attestante lo stato di grave infermità e invalidità di natura motoria. I richiedenti dovranno essere il coniuge o in alternativa i figli e/o genitori o fratelli dei defunti.

L'estumulazione straordinaria potrà essere richiesta anche per trasporto salma/resti/ceneri in altro comune.

Gli oneri saranno in ogni caso posti a totale carico dei richiedenti.

Si applica quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo art. 39, del presente regolamento.

Art. 45 - Esumazioni straordinarie

Si considerano straordinarie le operazioni di esumazione realizzate prima della scadenza della concessione o prima della conclusione del periodo decennale di sepoltura a terra. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.

L'esumazione straordinaria può essere disposta dall'autorità giudiziaria. Può altresì essere richiesta dai soggetti indicati all'art. 41, comma quarto, esclusivamente per la comprovata necessità di eseguire le volontà del defunto, non conosciute al momento dell'inumazione.

La condizione prescritta all'ultimo periodo del comma precedente non è richiesta quando:

- i feretri da esumare siano inumati da almeno dieci anni in sepolture familiari perpetue o novanta novennali, sempreché il feretro sia destinato alla raccolta dei resti o cremazione e le relative ceneri siano destinate ad essere collocate nella stessa sepoltura;
- altra sistemazione non determini occupazione di spazi disponibili per nuove sepolture oppure di nuova concessione.

In ogni caso, l'operazione è soggetta alla valutazione da parte dell'Ufficio funerario circa la materiale eseguibilità, nel rispetto delle norme in materia di igiene pubblica e sicurezza dei lavoratori.

Non si eseguono esumazioni straordinarie nei mesi da maggio a settembre compresi, salvo che non siano ordinate dall'Autorità giudiziaria.

Si applica quanto previsto all'art. 42, comma quarto, e all'art. 39, ultimo comma del presente regolamento.

Art. 46 - Trattamento dei resti mortali

I resti esumati o estumulati che risultino non completamente scheletrizzati potranno essere avviati a cremazione in presenza delle condizioni previste dalla legge o, in alternativa, reinumati in campo ad inumazione speciale dello stesso o di altro Cimitero cittadino.

Prima della reinumazione dovrà essere praticata l'asportazione dell'eventuale involucro in zinco o, quanto meno, realizzata un'ampia apertura, al fine di favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione.

Nei casi in cui l'Ufficio funerario ritenga opportuno provvedere all'integrale sostituzione della bara originaria, potranno essere utilizzati contenitori in materiale facilmente biodegradabile.

In caso di cremazione, qualora l'impianto non sia dotato di sistema di filtrazione che consenta di inserire all'interno del forno anche l'involucro di zinco utilizzato nelle tumulazioni, questo dovrà sempre essere asportato prima della cremazione. I resti mortali da avviare a cremazione potranno essere inseriti all'interno della stessa cassa o in altra, in materiale ligneo o in cellulosa.

Le operazioni di cremazione, o di reinumazione e la successiva riesumazione, avvengono con oneri a carico dei familiari, salvo che nei casi di disinteresse di questi, di defunti appartenenti a famiglie bisognose o di indigenti.

Le operazioni descritte ai commi precedenti dovranno essere eseguite in area specificamente individuata, e con modalità tali da assicurare il rispetto del senso di pietà verso il defunto oltre che la sicurezza dei lavoratori e l'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale. Salvo il caso previsto all'articolo seguente, non è ammessa la presenza di non addetti ai lavori durante le lavorazioni.

Prima di procedere allo stoccaggio, nei modi prescritti dalla legge, i rifiuti prodotti dalle operazioni sopra descritte devono essere accuratamente cosparsi di liquidi disinfettanti in grado di abbatte la carica batterica e di contenere le esalazioni.

Art. 47 - Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

Qualora i familiari ritengano che nel feretro da esumare o estumulare vi siano oggetti preziosi o ricordi di valore anche affettivo, devono darne avviso all'Ufficio funerario prima dell'esecuzione delle operazioni e deve prendervi parte una persona da loro designata. Gli oggetti rinvenuti saranno riconsegnati ai familiari, previa accurata disinfezione e facendovi menzione nel verbale di esecuzione, che sarà sottoscritto per quietanza dal familiare che riceve gli oggetti.

Gli oggetti rinvenuti e non richiesti dovranno rimanere uniti ai resti esumati o estumulati e ne seguiranno le sorti.

CAPO VI[^] - CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 48 - Cremazione di salme e di resti mortali

La cremazione di salme e di resti mortali dovrà avvenire sempre individualmente, salvo il caso di cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune, che devono essere cremati in forma massiva.

Art. 49 - Fasi del processo di cremazione e garanzie di identificazione delle ceneri

Le fasi del processo di cremazione devono avvenire sulla base di un protocollo che dettagli le operazioni materiali, la loro sequenza e le cautele che devono essere poste in essere dagli operatori al fine di garantire la piena certezza dell'identità del defunto in ogni fase del processo.

Il servizio di cremazione garantirà il totale rispetto delle norme per il trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti.

Art. 50 - Caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione

Per ragioni di carattere igienico-sanitario, di sicurezza dei lavoratori, di riduzione dell'impatto ambientale, o per esigenze tecniche di impianto, potranno essere stabiliti, con apposito provvedimento amministrativo, limiti, condizioni e caratteristiche tecniche dei feretri destinati alla cremazione negli impianti del Comune di Vicenza.

La cremazione avverrà attraverso l'incenerimento dell'intero feretro. Per la cremazione di resti mortali, questi potranno essere raccolti in contenitori di legno o cellulosa e/o di altro materiale biodegradabile, di dimensioni e portata adeguate.

Art. 51- Urne cinerarie

I frammenti ossei calcificati derivanti dal processo di cremazione, dopo eventuale frantumazione e riduzione in cenere con mezzi meccanici, saranno raccolti in un'urna - fornita dai familiari o, in mancanza, dall'Amministrazione comunale - realizzata in materiale resistente e infrangibile e chiusa ermeticamente. Nei lati di chiusura saranno applicate una o più etichette anti-manomissione dove saranno riportati i dati identificativi del defunto. Laddove possibile, verrà fissata alle pareti esterne dell'urna la targhetta nominativa metallica originariamente fissata alla cassa.

In ogni caso l'urna dovrà essere di dimensioni adeguate a contenere tutte le ceneri risultanti dal processo di cremazione e frantumazione.

Su richiesta motivata dell'affidatario o degli aventi diritto, sarà possibile sostituire in ogni tempo l'urna originaria con altra di diversa forma o materiale, fornita dagli interessati. La sostituzione dovrà essere eseguita da personale specificamente autorizzato dalla Direzione cimiteriale, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti e con registrazione dell'operazione compiuta.

Art. 52 - Consegna dell'urna cineraria

La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata all'esecutore della volontà del defunto o, in caso di mancata indicazione, come segue:

1. per conservazione in area cimiteriale:
 - a) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interrimento in spazi appositi;
2. per affidamento in abitazione: al soggetto affidatario o suo delegato;
3. per dispersione:
 - a) al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo al defunto o suo delegato;
 - b) al rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b), n. 2, della art. 3 della legge n. 130/2001;
 - c) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione in area cimiteriale a ciò dedicata. Nei casi previsti ai punti 2 e 3, si osservano le formalità previste all'art. 54, ultimo comma.

Il ritiro dell'urna cineraria, nonché degli addobbi del feretro, da parte degli aventi diritto, come individuati al primo comma, dovrà avvenire nel termine di trenta giorni consecutivi dalla cremazione. Decorso inutilmente tale termine, l'urna potrà essere conferita in cinerario comune.

Art. 53 - Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione

L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge e in assenza di questi dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado da tutti gli stessi.

L'affidamento dell'urna ad un familiare avente diritto tra i soggetti di cui al comma precedente potrà avvenire solo col consenso degli altri aventi diritto.

E' anche consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli sopra indicati sempre previo consenso scritto degli aventi diritto.

L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.

In qualsiasi momento l'Ufficio funerario, tramite gli organi di vigilanza, potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.

L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

Nel caso di cambiamento di residenza o di abitazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'Ufficio funerario che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, egli dovrà inoltre accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza.

Nell'ipotesi di immigrazione a Vicenza di una persona già in possesso di autorizzazione all'affidamento rilasciata dal Comune di provenienza, è fatto obbligo di comunicare la circostanza all'Ufficio funerario.

E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.

Art. 54 - Dispersione delle ceneri

Lo spargimento in area cimiteriale o in natura (su area da individuare appositamente) avviene in conformità alla scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30/3/2001, n. 130.

Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al tutore. Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore.

Nel caso in cui la dispersione in natura sia eseguita all'interno del territorio del Comune, devono essere osservate le prescrizioni indicate all'art. 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, ed inoltre è vietato lo spargimento:

1. a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
2. all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi, giardini ed edifici pubblici;
3. a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
4. in aree di terreno coltivato;
5. all'interno di edifici o manufatti.

La dispersione nei fiumi, all'interno del territorio comunale, avviene unicamente attraverso l'immissione del contenuto in acqua dell'intera urna.

Salvo il caso di cui al comma precedente, l'urna vuota potrà essere restituita all'Ufficio funerario, per il corretto smaltimento.

Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 55 - Interramento dell'urna cineraria

Nella prospettiva di poter disporre di un'area per l'interramento dell'urna realizzata in materiale metallico, l'interramento va effettuato all'interno di un manufatto in materiale cementizio.

L'interramento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile, a diretto contatto col terreno, è equiparato a tutti gli effetti allo spargimento in area cimiteriale.

Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interramento dell'urna.

Art. 56 - Area cimiteriale di spargimento delle ceneri

Lo spargimento in area cimiteriale potrà avvenire solo all'interno di aree appositamente individuate dagli Uffici competenti.

Art. 57 - Registro per la cremazione

Nel registro per la cremazione previsto dall'art. 48 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, sono inserite, secondo un ordine temporale, le dichiarazioni rese dagli interessati relativamente alle

modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato. Le dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa.

L'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa quando siano adempiute le condizioni prescritte dall'art. 3, lettera b) della Legge 30/3/2001, n. 130.

Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'art. 602 del codice civile, l'Ufficio funerario provvederà alla sua conservazione fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.

Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile.

Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al terzo comma o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.

In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.

Su richiesta scritta dell'interessato, o degli aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione e dell'eventuale atto redatto nella forma di cui all'art. 602 c.c., se conservato presso l'Ufficio funerario.

Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate all'art. 49, quinto comma, della legge regionale 4/3/2010, n. 18.

CAPO VII^A - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI FUNERARI E SU SEPOLTURE

Art. 58 - Imprese private

Per l'esecuzione di lavori quali nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni che non rientrino nell'ambito di applicazione del successivo art. 59, i concessionari debbono avvalersi dell'opera di imprese specializzate, a loro libera scelta, che risultino regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., per la specifica attività commissionata e autorizzata dal Comune.

Alle imprese è vietato svolgere nei Cimiteri opera di accaparramento di lavori ed ogni altra attività comunque scorretta. Si applicano, per quanto possibile, i divieti indicati all'art. 10.

Il Servizio Cimiteriale cura la tenuta e la divulgazione di un elenco dei soggetti autorizzati a svolgere lavori di lapidica all'interno dei Cimiteri.

L'accesso ed il transito con automezzi delle imprese sono regolati dall'azienda incaricata del servizio cimiteriale.

Art. 59 - Lavori

Per i lavori di edificazione o ristrutturazione totale o parziale di manufatti funerari, per la posa di lapidi e per la realizzazione di iscrizioni si osservano le disposizioni indicate nell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 60 - Responsabilità

Le imprese e gli esecutori di lavori, di qualunque genere ed entità, hanno la responsabilità, in solido col committente, delle opere e dei lavori assunti, per qualsiasi danno che, al Comune o a terzi, derivasse in conseguenza, anche indiretta, della loro esecuzione.

Art. 61 - Manutenzione sepolture

I concessionari di sepolture eseguono direttamente, senza particolari formalità e sotto la propria responsabilità, la pulizia ed i piccoli interventi di giardinaggio e di manutenzione ordinaria che non necessitano di installazione di ponteggi o di impiego di piattaforme e senza uso di mezzi meccanici ed attrezzature professionali.

Per gli interventi di cui al primo comma, i concessionari possono avvalersi di imprese incluse negli elenchi di cui all'art. 55.

Art. 62 - Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di effettuare iscrizioni marmoree

La facoltà di chiedere l'autorizzazione al collocamento di lapidi e ad eseguire iscrizioni nei chiusini marmorei è riconosciuta al concessionario o, in ordine di precedenza, al coniuge e, in mancanza, al parente più prossimo del defunto.

In presenza di più parenti del medesimo grado di parentela, la richiesta dovrà essere presentata da tutti o da colui che ne abbia avuto specifico incarico dagli altri.

La richiesta dell'autorizzazione può essere presentata anche attraverso l'impresa cui è commissionata l'opera, ferma restando la responsabilità solidale del concessionario e del committente per gli interventi effettuati in difetto di autorizzazione.

Art. 63 - Ornamenti e simboli religiosi

Qualsiasi intervento volto a realizzare ornamenti o accessori su tumuli di inumazione o colombari deve essere autorizzato dall'Ufficio comunale competente; in difetto, qualsiasi opera o lavoro realizzati saranno rimossi senza avviso.

E' vietato apporre sulle sepolture ricordi, fotografie od ornamenti non decorosi o facilmente deperibili.

Sul margine delle fosse è consentita la coltivazione di fiori e di piante ornamentali, purché non superino l'altezza di un metro e non eccedano, con i rami, i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno o ingombro alle sepolture attigue.

E' consentita la collocazione di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, mazzi di fiori, ceri e simili, purché decorosi e rispondenti alla severità dell'ambiente; in caso contrario, potranno essere rimossi senza obbligo di alcun avvertimento.

Nei sotterranei e nelle gallerie non possono essere portati vasi di piante vive e del pari non possono essere collocati a terra, vasi, cassette o altri recipienti che sporgano oltre 20 cm. dalla parete.

Sopra le terrazze possono essere collocate piante in vaso purché fornite di copri vaso.

La collocazione di ceri e lumi con fiamma viva devono essere soltanto del tipo con coperchio e devono in ogni caso essere posti in modo da evitare qualsiasi rischio di innescare l'incendio di fiori vivi o secchi o di materiale plastico che si trovino collocati nelle sepolture adiacenti.

I cuscini e le ghirlande floreali, collocati in prossimità della sepoltura in occasione della cerimonia funebre potranno essere rimossi dagli operatori cimiteriali in ogni tempo, qualora costituiscano intralcio al transito, alle operazioni cimiteriali o di pulizia dell'area.

In ogni caso le caratteristiche degli accessori e dei ricordi funebri sono disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

CAPO VIII^ - ACCESSO AI CIMITERI DA PARTE DEI VISITATORI

Art. 64 - Orario di ingresso e divieti

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario esposto nei vari cimiteri cittadini.

Gli orari di apertura e chiusura sono indicati in cartelli affissi in prossimità del cancello di ingresso ed i visitatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari che vi sono riportati.

I visitatori che si trovano già all'interno del cimitero devono avviarsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso o sconveniente, o comunque in contrasto con il carattere di sacralità del luogo;
- c) a tutti i visitatori, quando vi siano pericoli per la loro incolumità o comunque per motivi di carattere igienico-sanitario;
- d) è fatto divieto di ingresso con animali in genere, fatta eccezione delle ammissioni di legge.

Art. 65 - Circolazione dei veicoli

Per comprovati motivi di salute, l'Ufficio incaricato della gestione cimiteriale può autorizzare la visita con l'uso dell'automobile o altri mezzi. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita.

La circolazione dei veicoli delle imprese che eseguono lavori nei Cimiteri e delle auto usate per le visite è regolata dall'Ufficio incaricato della gestione cimiteriale, in modo da evitare intralci ai cortei funebri o disagi ai visitatori nei giorni di grande afflusso.

È consentito il transito con bicicletta, purché condotta a mano.

CAPO IX^ - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 66 - Compiti dell'Ufficio funerario comunale

L'Ufficio funerario comunale cura, anche in collaborazione con gli altri Settori comunali individuati ai commi successivi, la gestione generale dei cimiteri cittadini e delle questioni inerenti la materia funeraria e cimiteriale. In particolare, provvede:

1. alla programmazione e al regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali, svolte attraverso soggetti istituzionalmente preposti;
2. alla tenuta dei registri cimiteriali ed all'informazione all'utenza circa l'esatta collocazione dei defunti, anche attraverso strumenti informatici;
3. al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni previste dal presente regolamento o da altre fonti, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti;
4. all'accertamento delle tariffe e dei canoni previsti per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali e delle cremazioni, per il rilascio di atti e per le concessioni di sepolture e di aree;
5. ai rimborsi previsti dall'art. 31;
6. alla gestione del servizio obitoriale di competenza comunale, attraverso la locale Azienda ospedaliera, in forza di apposita convenzione;
7. alla programmazione del servizio di cremazione, qualora non sia affidato a soggetti esterni;
8. all'autorizzazione del servizio funebre per le persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, ancora, in caso di disinteresse dei familiari, nei modi previsti all'art. 11;

Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- ✓ per i lavori comunali di carattere edilizio, per l'impiantistica e per la vigilanza tecnica: l'Ufficio tecnico comunale;
- ✓ per la gestione dei rifiuti cimiteriali: l'azienda municipale incaricata del servizio;
- ✓ per la vigilanza generale: il Settore Polizia Locale.

Art. 67 - Doveri del personale cimiteriale

Fermi restando i generali doveri dei lavoratori previsti da disposizioni di legge, di regolamento e dei C.C.N.L., il personale cimiteriale è tenuto ad osservare le seguenti specifiche prescrizioni, anche in ragione della particolare natura dei compiti svolti e dell'attitudine ad incidere sui sentimenti di pietà verso i defunti:

1. ciascun dipendente deve tenere un comportamento decoroso e comunque appropriato;
2. l'abbigliamento, anche quando non fornito dal gestore del servizio, deve essere adeguato alla sobrietà e decoro che il luogo di lavoro richiede;

3. non è consentito fumare o consumare cibo o bevande al di fuori delle aree a ciò destinate;
 4. non è consentito accettare somme di denaro o regalie, anche di modesto valore;
 5. ciascun dipendente deve osservare un comportamento improntato all'imparzialità ed equidistanza rispetto a tutti gli operatori funebri privati. In particolare non è consentito fornire ad operatori privati informazioni, anche di carattere non riservato, al fine di procurare un indebito vantaggio;
 6. non è consentito ad alcun dipendente eseguire lavori nelle sepolture private quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di giardinaggio; lavori di pulizia; realizzazione e riparazione di lapidi ed iscrizioni; lavori di manutenzione edilizia; lavori di cura delle sepolture in genere. Il divieto si applica anche all'opera prestata a titolo gratuito;
 7. non è consentito prestare opera di assistenza o collaborazione, anche a titolo gratuito, con operatori privati in occasione dell'esecuzione di operazioni o attività cimiteriali, salvo che non rientri nei compiti specifici assegnati al dipendente;
 8. ciascun dipendente è tenuto a segnalare senza indugio all'Ufficio funerario qualsiasi ipotesi di abuso, da chiunque commesso, nonché ogni situazione da cui sia derivato o possa derivare un disservizio o un pericolo per gli operatori ed i visitatori.
- Le suddette prescrizioni si intendono applicabili, in quanto compatibili, ai dipendenti di imprese o cooperative sociali o volontari che svolgono lavori o attività all'interno dei cimiteri cittadini, commissionati dall'Amministrazione comunale.

Art. 68 - Lampade votive

Il servizio di illuminazione votiva, nei cimiteri o aree cimiteriali in cui è prevista l'erogazione, è eseguito nei modi e termini previsti dal contratto di servizio cimiteriale stipulato con l'azienda comunale.

Art. 69 - Tariffe

Le tariffe previste per le concessioni, per le prestazioni in ambito funerario o cimiteriale o per il rilascio degli atti autorizzativi, sono applicate nella misura stabilita dalla Giunta comunale, con apposito atto deliberativo.

Il versamento delle tariffe deve essere eseguito nei modi stabiliti dalla Giunta Comunale per intero, esclusa qualsiasi rateazione.

Art. 70 - Furti e danneggiamenti

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali sottrazioni di fiori, piante ed ornamenti, mobili o fissi, dalle sepolture, né di danneggiamenti compiuti da terzi con dolo o colpa.

Art. 71 - Sanzioni

Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'accertamento delle violazioni è demandato al Settore Polizia Locale.



N. 26927 REP.S.

Contratto di servizio

per la gestione dei Servizi funebri e cimiteriali

Nell'anno 2007, il giorno 15 del mese di GENNAIO, presso la Sede comunale di Palazzo Trissino in Corso Palladio n. 98 a Vicenza,

TRA

IL COMUNE DI VICENZA, di seguito denominato Comune, con sede a Vicenza in Corso Palladio n. 98, Codice fiscale e Partita IVA 00516890241, qui rappresentato dal Direttore del *Settore Interventi Sociali* – *dr.ssa Piera Moro*, che agisce in base alla deliberazione consiliare n. 57/56511 del 12.10.2006;

E

L'AZIENDA MUNICIPALE CONSERVAZIONE PATRIMONIO E SERVIZI, di seguito denominata AMCPS, con sede a Vicenza in Viale S. Agostino, n. 152, Codice fiscale e Partita IVA 00927610246, qui rappresentata dal Direttore Generale Rag. Gianfranco Ledda, che agisce in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2 del 16.02.2005;

PREMESSO

- 1) Che il Comune, con decorrenza 01.01.1996, ha trasformato l'AMCPS in Azienda Speciale ai sensi dell'art. 22 della L. 142/1990, oggi artt. 113 bis e 114 del D.Lgs. 267/2000, denominata Azienda Municipale Conservazione Patrimonio e Servizi (AMCPS) come da deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 07.03.1995 e n. 131 del 18.07.1995.
- 2) Che i servizi cimiteriali rientrano fra i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, ne è ammesso l'affidamento diretto ad un'Azienda Speciale del

Comune.

- 3) Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28.09.1999 il Comune ha approvato le linee strategiche per l'amministrazione dell'AMCPS confermando l'obiettivo del trasferimento alla stessa Azienda della gestione tecnica dei servizi funebri e cimiteriali, che venivano precedentemente gestiti in economia dal Comune stesso.
- 4) Che il Comune, disponendo della propria AMCPS, si propone l'obiettivo di offrire all'utenza una gestione dei servizi funebri e cimiteriali efficiente ed efficace, conforme alle norme vigenti ed al regolamento per il servizio funerario attualmente in vigore.
- 5) Che l'art. 25, comma 1, dello Statuto dell'AMCPS prevede che i rapporti con il Comune siano disciplinati dal regolamento e da appositi contratti di servizio.
- 6) Che l'art. 113 bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 dispone che *"i rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio"*.
- 7) Che con deliberazione del Consiglio Comunale prot.n. 86 del 14.12.1999, il Comune aveva già approvato un primo contratto di servizio con l'AMCPS per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali, sottoscritto tra le parti ed entrato in vigore il 01.01.2000.
- 8) Che è emersa la necessità di provvedere ad una ridefinizione delle condizioni e delle tariffe di gestione dei servizi cimiteriali e dei relativi impianti, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle nuove esigenze della cittadinanza.
- 9) Che il Comune ha tenuto conto del pregevole servizio svolto

dall'AMCPS dal 01.01.2000 fino ad oggi e delle buone prassi instauratesi nella gestione e che, in particolare, si è tenuto conto del livello qualitativo dei servizi funebri e cimiteriali resi in conformità alle norme del sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9000.

10) Che il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/56511 del 12.10.2006, e l'AMCPS con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2 del 16.02.2005, hanno provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

1. Recepimento della premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente contratto.

2. OGGETTO

Il Comune affida all'AMCPS, che accetta, la gestione dei servizi funebri e cimiteriali su tutto il territorio comunale.

La gestione dei servizi funebri e cimiteriali consiste nello svolgimento di tutte quelle prestazioni, analiticamente elencate nell'allegato tecnico al presente contratto, necessarie e/o opportune al fine di fornire all'utenza un servizio funerario e cimiteriale efficace ed efficiente, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti nei limiti e con le modalità di seguito descritte, ad eccezione delle funzioni non trasferibili o delegabili per legge e che rimangono, pertanto, in capo al Comune.

La gestione dei servizi funebri e cimiteriali ricomprende le seguenti tipologie di attività:

- Servizi Funebrici Istituzionali, comprendono le onoranze ed i trasporti fune-

bri a carico del Comune qualora ne sia obbligatorio l'intervento. Tali servizi sono svolti dall'AMCPS.

- Servizi Funebri Non Istituzionali, che comprendono le onoranze ed i trasporti funebri a carico dei privati. Sono svolti in regime di libera concorrenza tra le imprese private.

- Servizi Cimiteriali Istituzionali, che comprendono tutte le attività cimiteriali che la legge riserva obbligatoriamente al Comune. Tali servizi sono affidati dal Comune all'AMCPS.

- Servizi Cimiteriali Non Istituzionali, che comprendono il controllo e coordinamento del servizio di montaggio, smontaggio e allestimento lapidi, il servizio di illuminazione votiva. Tali servizi sono affidati dal Comune all'AMCPS.


L'AMCPS potrà, se richiesto direttamente dai cittadini e a loro carico, gestire altri servizi secondo quanto disposto dalle norme vigenti.

- Manutenzione ordinaria dei cimiteri, che riguarda gli edifici, gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i terreni e il verde, esclusa la manutenzione dei sepolcri che spetta ai concessionari. Queste attività sono affidate dal Comune all'AMCPS, alle condizioni e nel rispetto dei contenuti del disciplinare regolante la gestione del patrimonio comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 86/35418 del 14-21.12.1999;

- Manutenzione straordinaria dei cimiteri, che riguarda tutti gli immobili cimiteriali ad esclusione della manutenzione dei sepolcri che spetta ai concessionari; per questa attività si rinvia al contratto di servizio di cui sopra ed alla normativa vigente.

DIRETTORE
SETTORE INTERVENTI SOCIALI
(Montesilvano - Pinerolo - Marsa)

DIRETTORE GENERALE
(Giuliano Ledda)



L'elencazione dettagliata delle singole prestazioni è contenuta nell'allegato tecnico al presente contratto di servizio.

Sono previsti specifici programmi di manutenzione ordinaria atti a tenere in buono stato gli impianti ed ad assicurare la loro fruibilità; in particolare l'AMCPS eseguirà gli interventi programmati di manutenzione degli immobili, dei viali interni dei cimiteri e del verde annesso alle stesse aree cimiteriali.

Tutte le operazioni cimiteriali connesse alle operazioni di inumazione, tumulazione o cremazione, verranno garantite nel rispetto del programma che verrà concordato con il competente Ufficio Funerario istituito presso il Comune.

Il presente contratto di servizio disciplina, altresì, i rapporti economico-finanziari tra il Comune e l'AMCPS derivanti dalla gestione dei servizi funebri e cimiteriali.

L'AMCPS è tenuta ad utilizzare e destinare gli impianti e le attrezzature esistenti per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali del Comune.


E' vietato mutare la destinazione dei beni concessi e conferiti.

La gestione dei servizi funebri e cimiteriali non potrà mai essere interrotta o sospesa, salvo quanto disposto dal presente contratto di servizio.

Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di incaricare l'AMCPS per la gestione delle esequie di personalità illustri, assumendosi a carico i relativi costi.

3. IMPIANTI COINVOLTI: CONSISTENZA, CONFERIMENTO, VARIAZIONI

Il Comune conferisce all'AMCPS, a titolo di comodato gratuito, gli impian-



ti, i macchinari e le attrezzature cimiteriali esistenti, così come indicati nell'inventario allegato.

La consistenza degli impianti, come sopra individuata, potrà variare a seguito:

- assunzione in carico da parte del Comune di altri impianti;

- costruzione di nuove aree cimiteriali o nuovi impianti realizzati sia dal Comune che da terzi;

- ampliamenti delle aree cimiteriali esistenti.

La variazione della consistenza dovrà in ogni caso essere formalmente comunicata dal Comune all'AMCPS, alla quale dovrà essere trasferita tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa.

Il Comune nell'ambito della progettazione per la costruzione di nuovi impianti o ampliamenti e nell'autorizzare terzi alla costruzione di nuovi impianti o ampliamenti, si riserva di richiedere il preventivo parere dell'AMCPS.

La variazione della consistenza degli immobili e degli impianti potrà comportare, se significativa, una variazione degli accordi economici del presente contratto di servizio, da concordare in ogni caso preliminarmente tra Comune ed AMCPS in sede di programmazione del Bilancio Preventivo del Comune.

4. RESPONSABILITA'

L'AMCPS assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità relative alla gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

Per tutta la durata del contratto di servizio il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati all'AMCPS.

L'AMCPS assumerà ogni garanzia, anche assicurativa, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi.

L'AMCPS fornisce al Comune, all'atto della stipula del presente contratto di servizio, copia della polizza assicurativa sottoscritta a copertura dei rischi derivanti da responsabilità di qualsiasi tipo verso terzi nella gestione dei servizi funebri e cimiteriali.

5. DANNEGGIAMENTO IMPIANTI

In caso di danneggiamento da parte di terzi degli impianti funerari e cimiteriali, l'AMCPS provvederà direttamente alla riparazione dei danni.

Tutti gli oneri connessi al danneggiamento saranno posti a carico del soggetto responsabile o, eventualmente, delle compagnie assicurative. Per l'accertamento dell'identità del responsabile degli eventuali danneggiamenti

l'AMCPS può chiedere la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale del Comune.

Nel caso non sia stato possibile accertare la responsabilità di terzi gli oneri di ripristino dei danni faranno carico all'Amministrazione comunale, proprietaria degli immobili.

6. OBIETTIVI E STANDARD DEL SERVIZIO

6.1 REGOLARITA' DEL SERVIZIO

I servizi cimiteriali sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici: pertanto, l'erogazione degli stessi da parte dell'AMCPS dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza. Tale vincolo è esteso anche ai servizi

funebri.

Casi di funzionamento irregolare o interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi, esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore espressamente previste e disciplinate dalla normativa di settore. In occasione di scioperi e/o assemblee sindacali saranno possibili riduzioni delle attività prestate solo nei limiti di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicato al Comune da parte dell'AMCPS, la quale dovrà, in ogni caso, adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti e limitare l'impatto sull'ambiente.

6.2 CARTA DEI SERVIZI E INFORMAZIONE AI CITTADINI

L'AMCPS si impegna a predisporre e sottoporre alla necessaria approvazione del Comune, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio, la "Carta dei servizi funebri e cimiteriali". La Carta è un documento rivolto ai cittadini che descrive le modalità, i termini e le condizioni di erogazione dei servizi funebri e cimiteriali e le modalità di accesso a tali servizi. La Carta impegna l'AMCPS al rispetto di quanto indicato nei confronti dei cittadini.


L'AMCPS garantirà un servizio di informazione ed assistenza agli utenti del Cimitero Maggiore dalle ore 8,15 alle 12,15 dal lunedì al venerdì e dalle 14,00 alle 17,00 per due pomeriggi alla settimana, dalle ore 9,00 alle 12,00 il sabato.

6.3 PRONTO INTERVENTO

L'AMCPS si impegna a garantire un servizio di pronto intervento in regime

DIRETTORE
SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI
(Area Servizi Funebrici)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Luca F. Leckie)



di reperibilità, secondo quanto precisato nell'allegato tecnico al presente contratto di servizio.

6.4 STANDARDS DI QUALITA'

Il Comune e l'AMCPS, con successivo atto, concorderanno gli standards di qualità (anche ai fini di cui all'art. 9 dell'allegato tecnico) e gli obiettivi di miglioramento che dovranno essere raggiunti, tenendo conto delle disponibilità economiche.

L'AMCPS si impegna a svolgere tutti i servizi affidati e le attività di manutenzione previste nel modo da recare minor disagio agli utenti ed al decoro dei luoghi.


Nella definizione periodica degli standard qualitativi del servizio, le parti determineranno le priorità delle singole prestazioni attribuendo a ciascuna il livello corrispondente all'importanza del rispetto dello stesso. La definizione di tali priorità sarà collegata all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento.

L'AMCPS si impegna a segnalare tempestivamente al Comune ogni circostanza utile al miglioramento dei servizi affidati ed a garantire l'osservanza delle norme vigenti.

L'AMCPS si impegna a fornire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno, i seguenti dati risultati della gestione dei servizi funebri e cimiteriali dell'esercizio precedente:

- i dati relativi al rispetto della continuità del servizio, evidenziando la durata e l'entità di eventuali interruzioni o riduzioni delle prestazioni fornite all'utenza;

- i dati tipici della gestione, con particolare riferimento a:



- andamento delle sepolture distinte per tipologie e per cimitero;

- andamento delle onoranze funebri sia qualitativo che quantitativo;

- andamento delle cremazioni distinte per tipologia;

- una relazione tecnico-contabile dettagliata relativa ai proventi conseguiti e ai costi sostenuti, agli investimenti effettuati e programmati ed agli introiti percepiti nello svolgimento dei servizi funebri e cimiteriali.

6.5 BANCA DATI

Il Comune si impegna a consentire all'AMCPS l'accesso all'esistente banca dati comunale dei cimiteri al fine di permettere il controllo da parte della stessa delle operazioni cimiteriali.

Le parti si impegnano ad implementare, con successivo apposito atto, una banca dati che consenta una migliore gestione ed un più incisivo controllo dei servizi funebri e cimiteriali.

7. DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

L'AMCPS potrà gestire i servizi affidati direttamente con proprie strutture ovvero, parte di essi, indirettamente tramite società controllate appositamente costituite.

E' fatto divieto assoluto all'AMCPS di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi funebri e cimiteriali nella loro integrità.

Per lo svolgimento dei servizi funerari e di trasporto funebre, compreso il recupero salme, l'AMCPS può avvalersi delle imprese private appositamente convenzionate ai sensi del successivo art. 9, nel rispetto comunque della normativa di legge.

E' consentito all'AMCPS, sentito il Comune, di avvalersi di terzi per lo svolgimento di fasi operative dei servizi, salva comunque la responsabilità

che resta in capo all'AMCPS.

8. CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI

L'AMCPS potrà stipulare convenzioni agevolate con altri Comuni della provincia di Vicenza aventi ad oggetto la cremazione di salme o resti mortali, previa acquisizione del parere favorevole del Comune, nella persona dell'Assessore competente.

Il rilascio del parere favorevole da parte del Comune è in ogni caso subordinato alle seguenti condizioni:

- a) che siano integralmente soddisfatte le richieste espresse dai residenti nel rispetto degli standards prefissati;
- b) che eventuali oneri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla sottoscrizione di tali convenzioni non gravino in alcun modo sul Comune e non comportino aumenti nei costi tali da costringere l'AMCPS a chiedere l'aumento delle tariffe per i servizi;
- c) che venga garantito al Comune un equo indennizzo dei costi sociali sostenuti, derivanti, tra l'altro, dall'aumento del traffico connesso al trasporto delle salme e dall'incremento delle emissioni di fumi in atmosfera e del relativo inquinamento. Il rispetto di tale condizione è assicurato dalla definizione di tariffe idonee da parte del Comune.

9. CONVENZIONI CON IMPRESE PRIVATE

Eventuali convenzioni per l'esercizio dei servizi funerari e di trasporto funebre, compreso il recupero salme, che saranno sottoscritte dall'AMCPS nei casi di propria competenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, dovranno prevedere un sistema di rotazione che consenta la partecipazione periodica di tutte le imprese aventi sede nel territorio comunale di Vicenza che ne facciano ri-

chiesta e che siano in possesso dei necessari requisiti di legge, nel rispetto dei principi della trasparenza amministrativa.

Le imprese in tal modo convenzionate dovranno in ogni caso garantire gli standards di qualità previsti ed applicare le tariffe ove fissate dal Comune.

10. RAPPORTI ECONOMICI

Per la gestione del servizio l'AMCPS è delegata a riscuotere le concessioni cimiteriali di colombari, loculi ossario e cinerari fino alla concorrenza dell'importo annuo di € 450.000,00, nonché gli importi relativi alle altre prestazioni funebri e cimiteriali poste a carico degli utenti con le tariffe od i corrispettivi stabiliti dal Comune.

Il Comune rimborserà a consuntivo i seguenti costi:

- a) acquisto casse per nati morti, per resti mortali, per persone decedute in incidenti stradali;
- b) acquisto di casse per poveri e per defunti con irreperibilità dei parenti;
- c) trasporti funebri istituzionali che la normativa vigente pone a carico del Comune (escluso il recupero salme);
- d) gestione completa delle esequie (quando richiesta).

I proventi così riscossi dall'AMCPS saranno semestralmente rendicontati in sede di verifica periodica di cui al successivo art. 13.


Null'altro è dovuto dal Comune all'AMCPS se non previsto espressamente dal presente contratto di servizio.

Sono riscossi dal Comune gli importi relativi alle concessioni cimiteriali di aree, loculi, ossari, tombe di famiglia e quant'altro, per la parte eccedente la quota di competenza dell'AMCPS.

Sono altresì riscossi dal Comune i diritti relativi a inumazioni a terra, per tu-

DIRETTORE
SETTORE INTERVENTI SOCIALI
(dot. SSA PIETRO NERVO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfranco Ledda)



mulazioni in tombe di famiglia di non aventi diritto, per ricevimento da fuori

Comune salme di non residenti e per autorizzazioni all'installazione di lapidi, monumentini ed accessori.

Sono riscossi dall'AMCPS gli importi relativi alle altre prestazioni funebri e cimiteriali erogate direttamente ai cittadini e che esulano dalle prestazioni del presente contratto.

Sono a carico dell'AMCPS eventuali oneri, tasse e canoni, a chiunque eventualmente dovuti, relativi all'occupazione del suolo e/o del sottosuolo anche in occasione di lavori di manutenzione.

Sono a carico dell'AMCPS le spese relative ai consumi di gas, acqua ed energia elettrica degli immobili, impianti, attrezzature e macchinari per lo svolgimento dei servizi funebri e cimiteriali, ad eccezione dei consumi di gas del forno crematorio.

La restituzione degli oneri per concessioni non godute e restituite dagli utenti è a carico del Comune durante tutto il periodo di durata della concessione.

11. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI


La determinazione delle tariffe e di tutti i corrispettivi dei servizi cimiteriali è di competenza del Comune, che chiederà il preventivo parere dell'AMCPS.

12. DURATA

Il presente contratto entra in vigore dal 01/01/2007 ed ha durata di anni 10 (dieci).

13. VERIFICA PERIODICA

Le parti convengono di convocare ogni 6 mesi un tavolo congiunto di lavoro, confronto e verifica sulla gestione dei servizi funebri e cimiteriali, nel



quale, tra l'altro, saranno verificati gli sviluppi della gestione, concordate le strategie future e programmata la manutenzione.

14. PRELAZIONE

Qualora alla scadenza del contratto il Comune intenda affidare il servizio ad altri soggetti, l'AMCPS disporrà di un diritto di prelazione per il proseguimento della gestione alle stesse condizioni economiche, tecniche e di durata offerte dal soggetto potenzialmente assegnatario.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del Comune, a pena di decadenza.

15. PROROGA

Alla scadenza del contratto l'AMCPS si impegna a proseguire nella gestione dei servizi per altri 5 anni, previo aggiornamento delle condizioni economiche ai sensi di legge, su richiesta del Comune.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha diritto a risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) liquidazione o trasformazione dell'assetto societario dell'AMCPS;
- b) interruzione del servizio necroscopico e delle operazioni di seppellimento per una durata superiore a 36 ore, quando sia imputabile a dolo o colpa grave dell'AMCPS;
- c) interruzione degli altri servizi funebri e cimiteriali per una durata superiore a 10 giorni, quando sia imputabile a dolo o colpa grave dell'AMCPS;
- d) gravi e reiterate inadempienze alle norme di legge o del presente contratto, da parte dell'AMCPS nella gestione dei servizi affidati. Tali inadempienze dovranno essere contestate nei modi previsti;

e) cessione del contratto da parte dell'AMCPS a terzi;

L'AMCPS ha diritto a risolvere il presente contratto, con un anno di preavviso e a seguito di motivato provvedimento del Consiglio di Amministrazione, nel caso di gravi e reiterate inadempienze alle norme di legge o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave da parte del Comune. Tali inadempienze dovranno essere contestate nei modi previsti.

17. RISCATTO DEL CONTRATTO

Il Comune ha diritto di riscattare la gestione dei servizi di cui al presente contratto in ogni momento, decorsi 5 anni dalla prima sottoscrizione dello stesso. Dell'esercizio del diritto di riscatto dovrà essere dato preavviso scritto con almeno un anno di anticipo.

Il riscatto comporta, ai sensi dell'art. 2112 del C.C., la riassunzione da parte del Comune del personale comunale trasferito all'AMCPS dall'1.1.2000 oltre a quello specificatamente assunto dalla stessa per l'espletamento del servizio fino a 6 mesi prima del preavviso scritto di cui al precedente comma, fatte salve cause di impedimenti di legge o di contrattazione.

18. DISCIPLINA DEI RAPPORTI ALLA CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

La cessazione dell'affidamento del servizio, dovuta a scadenza del contratto di servizio, risoluzione anticipata, esercizio del diritto di riscatto o in ogni altro caso di interruzione anticipata dello stesso, è disciplinata come segue:

a) I beni concessi in uso all'AMCPS dal Comune al momento della sottoscrizione, o successivamente realizzati dall'AMCPS, dovranno essere restituiti al Comune senza alcun onere, salvo quanto disposto alle successive lettere b) e c);

b) i beni realizzati o acquisiti dall'AMCPS con finanziamenti concessi a fondo perduto, saranno devoluti gratuitamente al Comune;

c) per i beni immobili e gli impianti strumentali al servizio, nonché per le opere di manutenzione straordinaria sugli impianti e sui beni immobili concessi in uso, realizzati dall'AMCPS e dalla stessa finanziati anche tramite indebitamento, il Comune riconoscerà un indennizzo pari al loro costo di costruzione, diminuito delle quote di ammortamento già applicate o dell'effettivo deperimento se superiore.

d) per il personale dipendente dall'AMCPS si applica il secondo comma del precedente art. 17.

Tutti i beni di cui al presente articolo dovranno essere riconsegnati in condizioni di efficienza, sicurezza e buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

Ai fini della definizione degli oneri conseguenti alla cessazione dell'affidamento, l'AMCPS provvederà all'immediata rendicontazione della gestione degli immobili e degli impianti svolta durante la valenza del contratto.

19. ALTRI OBBLIGHI DEL COMUNE


Il Comune si impegna per tutta la durata del contratto a non concedere a terzi il collocamento nelle aree cimiteriali di sua proprietà di impianti che sono oggetto del presente contratto di servizio.

Il Comune concede all'AMCPS a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto, il terreno necessario per la costruzione di manufatti e di installazioni relative alla gestione dei servizi funebri e cimiteriali, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni ove previste.

Per l'eventuale esecuzione di opere direttamente da parte del Comune all'in-

DIRETTORE
SETTORE INFRASTRUTTURE
(Monte San Pietro Maria)

DIRETTORE GENERALE
(S. Marco Ledda)



terno delle aree cimiteriali, questo si impegna a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'AMCPS.

Il Comune prescrive ai concessionari dei sepolcri ed ai terzi, eventualmente autorizzati dal Comune ad operare nelle aree cimiteriali a qualsiasi titolo, l'osservanza delle disposizioni impartite dall'AMCPS per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali, per la sicurezza dei luoghi e delle persone e per il decoro e rispetto dovuti nelle aree cimiteriali.


In caso di inosservanza, AMCPS avrà diritto a richiedere ai privati, oltre al pagamento delle spese per i danni eventualmente provocati ai propri impianti, anche il rifacimento e spostamento delle opere e dei servizi realizzati, nonché il diritto di essere informata preventivamente sui lavori di modifica che saranno eseguiti.

Il Comune si impegna nei confronti dell'AMCPS ad agevolare il migliore espletamento dei servizi di cui al presente contratto di servizio, garantendo la piena collaborazione dei propri uffici, ed in particolare dell'Ufficio funerario, dell'Ufficio manutenzioni, dell'Ufficio igiene, dell'Ufficio di stato civile e della Polizia municipale, per quanto di loro competenza.

Il Comune si impegna a consentire all'AMCPS l'accesso alla banca dati comunale dei cimiteri al fine di permettere il controllo da parte della stessa delle operazioni cimiteriali, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La banca dati sarà utilizzata secondo criteri e modalità definiti con successivo apposito atto del Comune.

Il Comune si impegna ad adottare tutti gli atti di indirizzo ed interpretativi che si rendessero indispensabili in merito ai servizi di cui al presente contratto di servizio.



20. ALTRI OBBLIGHI DELL'AMCPS

L'AMCPS è tenuta a prescrivere a terzi, eventualmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale ad operare nelle aree cimiteriali per realizzare interventi di costruzione o rinnovamento in genere di qualsiasi immobile od impianto, ogni opera particolare di protezione o di ripristino di impianti preesistenti, come anche norme di comportamento, orari e metodi di lavoro che siano compatibili con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

L'AMCPS è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" – D.Lgs N. 626 del 19.09.1994 e successive modificazioni.

L'AMCPS si impegna al pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 in materia di riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati personali.

L'AMCPS si impegna all'osservanza e al pieno rispetto della normativa nazionale e locale che informa la materia, con particolare riferimento alle norme di polizia mortuaria e sanità, ai regolamenti ed ordinanze comunali.

L'AMCPS si impegna all'osservanza di tutti gli atti di indirizzo o interpretativi predisposti dal Comune.

L'AMCPS si impegna a garantire la partecipazione del cittadino al servizio pubblico, sia per l'accesso alle informazioni ed agli atti, sia per quanto riguarda la tutela del diritto alla corretta erogazione del servizio, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

21. ISPEZIONI E VERIFICHE

Il Comune può in ogni momento e in qualsiasi caso procedere a ispezioni o verifiche del corretto svolgimento dei servizi affidati all'AMCPS e del rispetto delle condizioni e degli standards di qualità fissati dal presente con-

tratto di servizio.

Il Comune può chiedere che ispezioni e verifiche vengano condotte in contraddittorio con l'AMCPS qualora lo ritenga necessario.

L'AMCPS si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Sono in ogni caso riservate all'Azienda ULSS le funzioni di igiene di sua competenza.

22. CONTESTAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI

Qualora una delle parti si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto di servizio, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito entro 15 giorni dall'evento.

La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

Entro il termine indicato la parte diffidata potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Decorso inutilmente il termine indicato è facoltà del diffidante di chiedere l'intervento del Collegio arbitrale.

23. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere durante la convenzione o successivamente sull'interpretazione ed esecuzione della stessa, potranno essere decise da un Collegio arbitrale rituale composto di tre membri. Il Collegio decide anche in merito alla ripartizione delle spese per il giudizio arbitrale.

I membri del Collegio arbitrale sono nominati rispettivamente dall'Amministrazione Comunale, dall'AMCPS ed il terzo di comune accordo tra le parti.

In mancanza di accordo sulla nomina del terzo membro o in caso di ritardo per oltre 30 giorni nella nomina del proprio membro da parte del Comune o dell'AMCPS, la competenza nella scelta è affidata al Presidente del Tribunale di Vicenza.

Il Collegio arbitrale decide sempre a maggioranza dei componenti assegnati.

24. PENALI PER INADEMPIMENTI.

In caso di inadempimento accertato dal Collegio arbitrale, la parte inadempiente è soggetta al pagamento della penale prevista dall'allegato tecnico al presente contratto di servizio.

Il pagamento della penale da parte della parte inadempiente non pregiudica il diritto dell'altra di chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'applicazione delle penali è disciplinata dalla normativa civilistica vigente.

25. ADEGUAMENTO NORMATIVO


Qualora vengano emanate nuove disposizioni normative in merito alle caratteristiche degli impianti e degli immobili oggetto dei servizi funebri e cimiteriali, le spese per i necessari adeguamenti saranno a carico del Comune per quanto di sua proprietà.

26. SPESE


Le spese derivanti dal presente contratto di servizio, comprese quelle di registrazione, sono ripartite in misura eguale tra il Comune e l'AMCPS.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per il Comune




Per l'AMCPS




DIRETTORE
SETTORE INTERVENTI SOCIALI
(dati sig. 10/05/19)

DIRETTORE GENERALE
(dati sig. 10/05/19)




ALLEGATO

dell'atto n. 26927 Rep. S.



COMUNE DI VICENZA



ALLEGATO TECNICO

AL

CONTRATTO DI SERVIZIO

PER LA GESTIONE

DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI



IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfranco Ledda)

X

DIRETTORE
SETTORE ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI
(Antonio Pizzariello)

INDICE

| | |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ART. 1 | PRESTAZIONI |
| ART. 2 | SERVIZI FUNEBRI |
| ART. 3 | SERVIZI CIMITERIALI |
| ART. 4 | MANUTENZIONE ORDINARIA |
| ART. 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| ART. 6 | ILLUMINAZIONE VOTIVA |
| ART. 7 | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IN REGIME DI REPERIBILITA' |
| ART. 8 | PENALI |



UFFICIO GENERALE
(0471/500114)

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the official stamp.

DIREZIONE
SETTORE IMMOBILIARE
(0471/500114)

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the official stamp.

ALLEGATO TECNICO**AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI****1. PRESTAZIONI**

1.1 La gestione dei servizi funebri e cimiteriali ricomprende le seguenti tipologie di attività:

- SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI, comprendono le onoranze ed i trasporti funebri a carico del Comune qualora ne sia obbligatorio l'intervento. Tali servizi sono svolti dall'AMCPS.
- SERVIZI FUNEBRI NON ISTITUZIONALI, che comprendono le onoranze ed i trasporti funebri a carico dei privati. Sono svolti in regime di libera concorrenza tra le imprese private.
- SERVIZI CIMITERIALI ISTITUZIONALI, che comprendono tutte le attività cimiteriali che la legge riserva obbligatoriamente al Comune. Tali servizi sono affidati dal Comune all'AMCPS.
- SERVIZI CIMITERIALI NON ISTITUZIONALI, che comprendono il controllo e il coordinamento del servizio di montaggio, smontaggio e allestimento lapidi, il servizio di illuminazione votiva. Tali servizi sono affidati dal Comune all'AMCPS. L'AMCPS potrà, se richiesto direttamente dai cittadini e a loro carico, gestire altri servizi secondo quanto disposto dalle norme vigenti.
- MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI, che riguarda gli edifici, gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i terreni e il verde, esclusa la manutenzione dei sepolcri che spetta ai concessionari. Queste attività sono affidate dal Comune all'AMCPS alle condizioni e nel rispetto dei contenuti del disciplinare regolante la gestione del patrimonio comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 86/35418 del 14-21.12.1999.
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI, che riguarda tutti gli immobili cimiteriali ad esclusione della manutenzione dei sepolcri che spetta ai concessionari. Queste attività sono affidate secondo quanto previsto al successivo art. 5.

2. I SERVIZI FUNEBRI

SECRETARIO GENERALE
(Firma)

SEZIONE SERVIZI FUNEBRI
(Firma)
Sezione Servizi Funebrici

2.1 I **servizi funebri istituzionali**, di spettanza esclusiva dell'AMCPS nel rispetto delle norme vigenti, riguardano le onoranze ed i trasporti istituzionali che la normativa vigente pone in capo al Comune, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi:


- Recupero e trasporto fino all'obitorio delle salme di persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione, quando non vi provvedano i parenti e su specifico incarico del Comune;
- Recupero e trasporto fino all'obitorio delle salme di persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico. Nell'ambito del recupero della salma è compresa anche la pulizia dei luoghi dell'accidente;
- Recupero e trasporto fino all'obitorio delle salme di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento o di persone morte in stato di indigenza o disinteresse e per le quali debba farsi carico il Comune;
- Altri trasporti istituzionali che la normativa vigente pone in capo al Comune;
- Fornitura del feretro nel caso di indigenti o disinteresse o irreperibilità dei parenti, su incarico del Comune che ne sostiene i costi;
- Gestione completa delle esequie nei casi in cui tale onere spetti al Comune secondo le indicazioni date dallo stesso e nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Tutte le operazioni cimiteriali connesse alle operazioni di inumazione, tumulazione o cremazione verranno garantite nel rispetto del programma che verrà concordato con il competente Ufficio Funerario istituito presso il Comune.

2.2 I **servizi funebri non istituzionali**, cioè posti a carico dei privati, saranno svolti in regime di libera concorrenza tra imprese di pompe funebri autorizzate ai sensi di legge.

3. I SERVIZI CIMITERIALI

3.1 I **servizi cimiteriali istituzionali**, affidati dal Comune all'AMCPS ove non diversamente disposto, sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:



DIRETTORE GENERALE
(Città di Lodi)

DIRETTORE
SETTORE FUNEBRI
(Città di Lodi)

- Assistenza e informazione ai cittadini nell'ambito cimiteriale come previsto dal contratto di servizio, a mezzo call center telefonico e tramite il servizio di pronto intervento nei casi previsti;
- Gestione ed esecuzione delle operazioni cimiteriali previste dalla normativa vigente, comprese le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione, sia ordinarie che straordinarie o su disposizione dell'autorità giudiziaria, anche in tombe di famiglia;
- Gestione ed esecuzione delle operazioni di cremazione;
- Custodia e vigilanza di tutti gli immobili, impianti ed attrezzature cimiteriali, ai sensi delle norme vigenti, compresa l'apertura e la chiusura dei cancelli dei cimiteri;
- Gestione dei rifiuti cimiteriali secondo la normativa vigente;
- Gestione di tutti gli impianti elettrici, idraulici, energetici e telematici di servizio ai cimiteri, ove questa non spetti al soggetto erogatore;
- Gestione di un'area da destinare alla dispersione delle ceneri, nei casi e nei modi che potranno essere previsti dalla normativa, ove tale area venga individuata dal Comune;
- Programmazione degli interventi di disseppellimento e del fabbisogno di nuovi manufatti, distinti per tipologia, necessari a garantire la disponibilità di posti-salma, in collaborazione con il Comune.

3.2 I servizi cimiteriali non istituzionali, affidati dal Comune all'AMCPS ove non diversamente disposto, sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:

- Gestione integrale del servizio di illuminazione votiva, così come meglio descritto al successivo punto 6.
- Controllo e coordinamento delle operazioni di montaggio, smontaggio e allestimento lapidi da parte di imprese private incaricate.

L'AMCPS potrà, se richiesto direttamente dai cittadini e a loro carico, gestire altri servizi all'interno delle aree cimiteriali (es. servizio di pulizia delle tombe di famiglia, servizio di cura e manutenzione della sepoltura, ecc.).



DIREZIONE GENERALE
(Ufficio Lucca)

UFFICIO
SISTEMA
INTELLIGENTE
SOCIETÀ

Alto

4. LA MANUTENZIONE ORDINARIA

4.1 Rientrano nella manutenzione ordinaria degli impianti, degli immobili (compresi i suoli) e delle attrezzature, tra le altre, le seguenti prestazioni:

- Riparazioni rotture e guasti;
- Sostituzione di lampade votive, anche se non programmata;
- Esecuzione ispezioni e collaudi anche periodici;
- Pagamento tasse, canoni, imposte ed altri oneri;
- Adeguamento alle norme vigenti, ove l'intervento non si configuri come straordinario;
- Manutenzione, cura stagionale e pulizia delle attrezzature e degli impianti;
- Pulizia degli immobili, delle aree cimiteriali e di tutti i locali, compresi quelli utilizzati direttamente o indirettamente dal Comune presso i cimiteri, ed acquisto del relativo materiale ed attrezzature;
- Acquisto combustibile ed altre fonti di energia;
- Ricarica estintori e sostituzione accumulatori di elettricità;
- Manutenzione sottoservizi e condotte idriche, fognarie, elettriche ed altre, ove l'intervento non si configuri come straordinario;
- Manutenzione aree verdi e delle attrezzature utilizzate, compresa la concimazione, lo sfalcio, l'irrigazione, la potatura, la fornitura e la piantagione e quant'altro;
- Tinteggiatura pareti, sostituzione vetri, manutenzione di serramenti, infissi e serrature;
- Raccolta e smaltimento rifiuti e materiali di scarto;
- Manutenzione degli eventuali impianti d'allarme e sorveglianza per la custodia e vigilanza di immobili, impianti ed attrezzature cimiteriali;
- Ogni altra prestazione che, in base agli usi ed alla consuetudine o a giudizio del Collegio arbitrale, rientri nell'ambito della manutenzione ordinaria.



DIRETTORE GENERALE
(Firma)

X

SEGREARIO
(Firma)

Aluis Salve

I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere gli immobili, gli impianti e aree in perfetto stato di decoro, al fine di garantirne l'uso e la conservazione.

5. LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- 5.1 Gli interventi di manutenzione straordinaria o programmata atti a realizzare, integrare o a migliorare le aree cimiteriali sono effettuati dall'AMCPS, nel rispetto dello Statuto e dei contratti di servizio esistenti, o da imprese private, con specifico finanziamento, nel rispetto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale e della vigente normativa.
- 5.2 Per manutenzione straordinaria si intendono tutti quegli interventi necessari per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici ed impianti, ovvero che determinano un incremento della fruibilità dei beni o della loro capacità produttiva e cioè, in definitiva, un loro incremento patrimoniale;

Rientrano nella manutenzione straordinaria degli impianti, degli immobili comprese le aree e delle attrezzature, tra le altre, le seguenti prestazioni:

- Adeguamento degli impianti e delle attrezzature alle nuove normative, qualora tale intervento non rientri nell'ambito della manutenzione ordinaria;
- Riparazione di qualsiasi danno provocato da fortuali, atti vandalici, da incidenti, o da altro per il quale non sia stato possibile individuarne il responsabile per il recupero della spesa;
- Abbattimento delle barriere architettoniche presenti;
- Operazioni programmate di esumazione da intere aree e sostituzione del terreno dei campi di inumazione (di esclusiva competenza AMCPS);
- Operazioni programmate di estumulazione da interi lotti di loculi (di esclusiva competenza AMCPS);
- Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro di loculi, ossari od altri immobili, impianti o attrezzature.
- Sostituzione o rinnovamento del forno crematorio.



UFFICIO GENERALE
(uffici)

UFFICIO
ALDO PIRELLA
UFFICIO

- Sostituzione o rinnovamento dell'impianto inceneritore.
- Recupero, levigatura o sostituzione di lastre di marmo di loculi, ossari o cinerari.
- Estensioni di reti ed impianti in nuovi cimiteri o in nuove aree e strutture (ampliamenti);

5.3 La manutenzione straordinaria viene effettuata sulla base di una programmazione annuale e triennale proposta dall'AMCPS ed approvata dal Comune. Tale programmazione comprende anche proposte di miglioramento e riqualificazione del patrimonio esistente.

Qualora si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria non programmati, l'AMCPS ne da tempestiva comunicazione al Comune, allegando una prima stima dell'entità economica dell'intervento richiesto.

5.4 Sarà posto a carico dell'AMCPS ogni intervento di manutenzione straordinaria derivante dalla mancata effettuazione della regolare e tempestiva manutenzione ordinaria.

5.5 L'AMCPS, su specifica richiesta e secondo le istruzioni del Comune, provvede all'esecuzione d'ufficio dei lavori cimiteriali che la legge pone a carico dei privati, ma dagli stessi non eseguiti. In tali casi l'AMCPS ha diritto al rimborso da parte dei privati degli oneri sostenuti.

5.6 Nell'esecuzione di scavi per lavori di manutenzione di qualsiasi genere, l'AMCPS provvederà ad effettuare opportuni rilievi tecnici e cartografici dei sottoservizi e degli impianti individuati ed a trasmetterli al Comune, segnalando lo stato degli stessi ed eventuali richieste di intervento.

6. ILLUMINAZIONE VOTIVA

6.1 Il servizio di illuminazione votiva consiste nella gestione delle utenze e nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri, intendendo per questi ultimi il complesso di tutte le apparecchiature di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica poste a valle del contatore nonché le lampade votive.

6.2 Il servizio di illuminazione votiva sarà garantito 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, salvo cause di forza maggiore.



IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Locatelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Locatelli)

- 6.3 L'AMCPS predispone specifici programmi di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione votiva, atti a mantenere l'efficienza degli stessi e ad assicurare la continua e regolare erogazione del servizio. I programmi di manutenzione saranno definiti in relazione all'esigenza di limitare il decadimento degli impianti e di utilizzarli convenientemente.
- 6.4 Le prestazioni connesse al servizio di illuminazione votiva poste a carico dell'AMCPS sono le seguenti:
- Fornitura dell'energia elettrica, previa stipula di apposito contratto con l'ente distributore;
 - Gestione delle utenze: stipula di contratti, realizzazione degli allacciamenti, cessione di utenze, bollettazione annuale dei canoni e recapito bollette;
 - Controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria di quadri elettrici, linee di alimentazione, trasformatori e lampade votive, comprensiva delle opere edili a ciò necessarie.
 - Messa a norma degli impianti esistenti ed adeguamento all'evoluzione normativa comprensiva delle opere edili a ciò necessarie;
- 6.5 Nella gestione del servizio di illuminazione votiva l'AMCPS è tenuta all'osservanza di tutte le normative vigenti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli impianti, le norme tecniche e la formazione e sicurezza del personale.
- 6.6 La gestione riguarda tutti gli impianti di illuminazione votiva presenti e futuri in conseguenza di possibili ampliamenti dei cimiteri.
- 6.7 L'AMCPS stipula contratti di servizio con gli utenti, le cui condizioni generali saranno preventivamente concordate con il Comune. Il preventivo parere del Comune è richiesto anche sull'eventuale regolamento del servizio di illuminazione votiva.
- 6.8 La definizione del canone annuo e delle spese di attivazione del servizio posti a carico degli utenti spetta al Comune su proposta dell'AMCPS.

7. **SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IN REGIME DI REPERIBILITÀ**



DIRETTORE GENERALE

7.1 L'AMCPS garantisce un immediato pronto intervento per l'esecuzione delle opere indispensabili ed urgenti che si dovessero rendere necessarie per:

- la salvaguardia e la conservazione degli immobili e delle aree cimiteriali;
- l'incolumità degli utenti;
- l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

7.2 Il servizio sarà svolto in regime di reperibilità garantendola continuativamente nell'ambito delle 24 ore quotidiane.

Le chiamate al servizio di reperibilità potranno pervenire esclusivamente dagli operatori della Polizia Municipale, dall'eventuale custode del Cimitero o da altri operatori comunali appositamente individuati e incaricati. Qualora la chiamata provenisse da altri soggetti, l'AMCPS si impegna in ogni caso all'immediata verifica di quanto segnalato.

L'AMCPS fornisce al Comune, ed in particolare al Settore Interventi Sociali, al Settore Manutenzioni ed al Comando di Polizia Municipale, i nominativi ed i numeri telefonici di pronto intervento degli operatori preposti a tale servizio, comunicando tempestivamente eventuali variazioni in proposito.

L'AMCPS doterà gli operatori preposti al servizio di pronto intervento di telefoni cellulari o altri sistemi di comunicazione equivalenti, per garantire l'immediata e continua reperibilità.

Ciascun intervento dovrà essere iniziato entro 1 ora dalla segnalazione.

Il costo fisso per il mantenimento del servizio di reperibilità è compreso nel canone annuo della gestione del servizio.

8. PENALI

8.1 Nei casi di violazione degli standard qualitativi fissati dalle parti con apposito atto si applicano le seguenti penali:

- Per violazione di standard di alta priorità: Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna violazione o per ciascun giorno di mancato servizio;
- Per violazione di standard di media priorità: Euro 300,00 (trecento/00) per ciascuna violazione o per ciascun giorno di mancato servizio;



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. F. Colledara)

DIRETTORE SETTORE INTERVENTI SOCIALI
(Dott. M. Scire)

- Per violazione di standard di bassa priorità: Euro 100,00 (cento/00) per ciascuna violazione o per ciascun giorno di mancato servizio;
- 8.2 In tutti gli altri casi di inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente contratto di servizio, accertate nei modi previsti, la parte inadempiente è soggetta al pagamento di una penale di Euro 300,00 (trecento/00) qualora imposta dal Collegio arbitrale.



IL DIRETTORE GENERALE
(*Luca Leoletta*)

[Handwritten signature]

DIRETTORE
SETTORE INTERVENTI SPECIALI
(*dott. ssa Pieta' Maria*)

[Handwritten signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO COMPETENZA 1
Reg.to ff. 23 GEN. 2007 N. 312 Priv. S.3°
Esatti € 173,16 (centosettantatre/16)

L'OPERATORE TRIBUTARIO
Bonaventura Bonifazi

- valori in lire

Come da Bilancio al 31.12.2000 pag. 19

Situazione aggiornata alla data odierna 25.11.2005

ALLEGATO

dell'atto n. 26922 Rep. S.

| Autofunebri | targa | scadenza bolli gen. | anno immatric. 1990 | ultima revisione an.le | valore acquisto | valore a nuovo al 31.12.1999 | vita tecnica stimata | vita residua stimata | valore residuo tecnico |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | VI 778652 | | | | 48.700.000 | 67.064.770 | 10 | 0 | 0 |
| | | | | | 48.700.000 | 67.064.770 | | | 0 |

| Automezzi | targa | scadenza bolli ago. lug. lug. lug. gen. gen. gen. gen. | anno immatric. 1987 1998 1998 1987 1991 1990 1991 1991 | ultima revisione 1998 1998 1998 1987 1991 nov-98 1995 | valore acquisto | valore a nuovo al 31.12.1999 | vita tecnica stimata | vita residua stimata | valore residuo tecnico |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 2 | VI 703399 | | | | 7.265.000 | 11.876.822 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Piaggio Ape TM 703 | | | | 18.758.400 | 24.385.920 | 10 | 8 | 19.508.736 |
| 4 | Piaggio Ape TM 703 | | | | 18.758.400 | 24.385.920 | 10 | 8 | 19.508.736 |
| 5 | Piaggio Apecar | | | | 10.161.800 | 16.612.511 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Piaggio Apecar | | | | 9.500.000 | 12.294.900 | 10 | 1 | 1.229.490 |
| 7 | Brenach autocarro | | | | 44.815.000 | 61.714.737 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Piaggio Poker | | | | 11.750.000 | 15.206.850 | 10 | 1 | 1.520.685 |
| 9 | IVECO Eurocarga autocarro | | | | 112.000.000 | 144.950.400 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Miniexcavatore FAJ/KOMATSU | | | | 63.360.000 | 63.360.000 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Miniexcavatore HINOWA BML5 | | | | 34.889.610 | 37.541.220 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Trattore taglio erba 122/18TCP | | | | 7.021.000 | 7.147.378 | 10 | 0 | 0 |
| | | | | | 338.279.210 | 419.476.658 | | | 41.767.647 |

| Totale (a+b) | |
|--------------|-------------|
| 386.979.210 | 486.541.428 |

Note:

(*) I dati esposti risultano da comunicazione del dr. F. Zavagnin del 18.07.2000


(**) Il valore a nuovo è stato determinato con i coefficienti di variazione del potere d'acquisto della lira tra il 1930 e 1998 pubblicati nella Guida Pratica Fiscale B. Frizzera

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
COD 16644 00004026 401F5001
0009918 21/01/2007 12:58:11
0001-00009 44049564746746

€ 14,62

0 1 06 081858 090 4

SEZIONE ATTIVITÀ FISCALI
DIREZIONE REGIONALE
COMUNE DI...



- valori in lire

Compte Rendu al 31.12.2000 pag. 19

| | targa | scadenza bolli | anno immatric. | ultima revisione | valore acquisto | valore a nuovo al 31.12.1999 | vita tecnica stimata | vita residua stimata | valore residuo tecnico |
|---|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Fiat 132 | VI 295163 | 1974 | an.le | 1.765.000 | 15.526.705 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Fiat 238/E | VI 540742 | 1983 | an.le | 33.769.000 | 73.589.405 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Fiat 238/E | VI 506557 | 1982 | an.09 | 30.885.000 | 77.391.633 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Fiat Ducato | VI 778652 | 1990 | an.le | 48.700.000 | 67.064.770 | 10 | 0 | 0 |
| | | | | | 115.119.000 | 233.572.513 | | | 0 |
| | | | | | Totale (a) >>> | | | | |

| | targa | scadenza bolli | anno immatric. | ultima revisione | valore acquisto | valore a nuovo al 31.12.1999 | vita tecnica stimata | vita residua stimata | valore residuo tecnico |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 5 | Fiat Uno | VI 619235 | 1985 | 1996 | 9.539.000 | 17.309.469 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Fiat Panda | VI 703399 | 1987 | 1998 | 7.265.000 | 11.876.822 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Piaggio Ape TM 703 | AF 81375 | 1998 | 1998 | 18.758.400 | 24.385.920 | 10 | 8 | 19.508.736 |
| 8 | Piaggio Ape TM 703 | AF 81376 | 1998 | 1998 | 18.758.400 | 24.385.920 | 10 | 8 | 19.508.736 |
| 9 | Piaggio Apecar | VI 152693 | 1987 | 1987 | 10.161.800 | 16.612.511 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Pevarelli Aerdiessel | VI 123995 | 1980 | 1988 | 7.400.000 | 25.607.700 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Piaggio Apecar | VI 163869 | 1991 | 1991 | 9.500.000 | 12.294.900 | 10 | 1 | 1.229.490 |
| 12 | Pevarelli Aerdiessel | VI 151085 | 1986 | 1992 | 14.042.000 | 24.016.033 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Foredil prim.macch.oper. | VI AA116 | 1988 | == | 101.727.000 | 352.026.284 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Bremach autocarro | VI 839946 | 1990 | nov-98 | 44.815.000 | 61.714.737 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Piaggio Poker | VI 163653 | 1991 | 1995 | 11.750.000 | 15.206.850 | 10 | 1 | 1.520.685 |
| 16 | IVECO Eurocargo autocarro | VI 882941 | 1991 | | 112.000.000 | 144.950.400 | 10 | 0 | |
| 17 | Miniescavatore FAJ/KOMATSU | telaio F20585 | 1998 | | 63.360.000 | 63.360.000 | 10 | 0 | |
| 18 | Miniescavatore HINOWA BM15 | telaio B28715 | 1995 | | 34.889.610 | 37.541.220 | 10 | 0 | |
| 19 | Trattore taglio erba 122/18TCP | | 1997 | | 7.021.000 | 7.147.378 | 10 | 0 | |
| | | | | | 470.987.210 | 838.436.143 | | | 41.767.647 |
| | | | | | Totale (b) >>> | | | | |
| | | | | | 586.106.210 | 1.072.008.656 | | | 41.767.647 |
| | | | | | Totale (a+b) >>> | | | | |

Note:

(*) I dati esposti risultano da comunicazione del dr. F. Zavagnin del 1.8.07.2000

(**) Il valore a nuovo è stato determinato con i coefficienti di variazione del potere d'acquisto della lira tra il 1930 e 1998 pubblicati nella Guida Pratica Fiscale B. Frizzera

